

IL COMMERCIALISTA VENETO n. 212 - MARZO / APRILE 2013



ASSOCIAZIONE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DELLE TRE VENEZIE

INSERTO

La nuova società
tra professionisti

Marco Cian
Università di Padova

Marco Silva
Notaio in Rubano

Le "nuove" società tra professionisti (*)

Marco Cian

Ordinario di Diritto Commerciale - Università di Padova

1. Il percorso storico.

La legge 23 novembre 1939, n. 1815, aveva eretto contro l'accesso delle professioni intellettuali ai modelli societari un baluardo durato oltre mezzo secolo, sancendo il divieto di «*costituire, esercire o dirigere, sotto qualsiasi forma diversa da quella di cui al precedente articolo, società, istituti, uffici, agenzie od enti, i quali abbiano lo scopo di dare, anche gratuitamente, ai propri consociati od ai terzi, prestazioni di assistenza o consulenza in materia tecnica, legale, commerciale, amministrativa, contabile o tributaria*».

Aveva rilievo nullo nella prassi il fatto che almeno una parte della dottrina, incrociando questo divieto con l'apertura all'esercizio «associato» della professione, manifestata «pur subordinatamente al rispetto di certe prescrizioni» nell'art. 1 della medesima legge, ritenesse adottabile la veste societaria, magari nella sola variante della società semplice, a condizione che quelle prescrizioni venissero rispettate¹. La realtà si cristallizzò tutta negli «studi professionali associati», aventi natura ben diversa da quella di una società², organizzazioni a rilevanza essenzialmente interna, costitutive fondamentalmente di rapporti obbligatori tra gli associati (al riparto dei ricavi, alla condivisione delle spese); e se la giurisprudenza aveva finito per riconoscere anche ad essi una certa soggettività, questa aveva potuto esplicarsi solo sul piano delle relazioni giuridiche non professionali (ad esempio, per affermare la continuità del rapporto di locazione

dell'ufficio, pur nel variare degli associati)³, mentre l'esercizio della professione restava sempre un fatto puramente individuale: il contratto d'opera intellettuale si doveva considerare costituito tra il cliente e uno dei professionisti dello studio (o più d'uno, dando vita ad un rapporto con obbligazione soggettivamente complessa), mai tra il cliente e lo studio come entità autonoma⁴.

E' noto che l'abrogazione del succitato divieto, con la L. 266 del 1997, non mutò in alcun modo lo scenario, tanto più che il previsto regolamento attuativo non venne mai emanato⁵. Militavano ancora, contro la costituibilità di società tra professionisti, i vincoli di carattere pubblicistico e privatistico, cui l'esercizio delle professioni (di quelle protette) è soggetto: in particolare, la necessità di coniugare lo svolgimento in forma societaria dell'attività con il preventivo conseguimento del titolo abilitativo attraverso il superamento di un esame o la vittoria di un concorso, nonché l'esigenza di coordinare la titolarità societaria del rapporto d'opera con il principio dell'esecuzione personale della prestazione da parte del professionista (art. 2232 c.c.)⁶. L'assenza delle (sempre attese) indicazioni normative in ordine alle tecniche di attuazione di questo coordinamento frenò comprensibilmente, nella prassi, ogni esperimento e le perduranti aperture dottrinali, confortate dal nuovo e sia pur ancora parzialissimo quadro normativo⁷, non ebbero maggior fortuna di quelle del sessantennio precedente⁸. Giocava sempre, se si vuole, un ruolo non

(*) Nel presente scritto vengono riferiti, con gli opportuni coordinamenti e le necessarie riduzioni, curati dal Dott. Marco Verbano, due precedenti lavori, pubblicati nella Rivista Le nuove leggi civili commentate: M. Cian, *La «nuova» società tra professionisti. Primi interrogativi e prime riflessioni*, in Nuove leggi civ., 2012, 3 ss.; M. Cian, *Gli assetti proprietari nelle società tra professionisti*, ivi, 2013, 343 ss. Successivamente al completamento di quest'ultimo saggio, il regolamento, alla cui bozza esso si riferiva ed a cui quindi si è fatto anche qui riferimento, è stato pubblicato in versione definitiva (D.M. 8 febbraio 2013, n. 34, in G.U. n. 81 del 6 aprile 2013); tale ultima versione corrisponde, salvo modeste interpolazioni, alla bozza qui presa in esame.

¹ Per la costituibilità nella forma della società semplice, Abbadessa, *Le disposizioni generali sulle società*, in Tratt. dir. priv., diretto da Rescigno, 16, 1985, 16 ss. (cfr. anche Schiano di Pepe, *Le società di professionisti*, Milano, 1977); nelle vesti di ogni tipo societario, M. Rescigno, *Le società fra professionisti*, Milano, 1985, *passim*. In senso negativo Ferri, *Delle società*, in Comm. cod. civ., a cura di Scialoja e Branca, III ed., Bologna-Roma, 1981, 20 ss.; Galgano, *Le società in genere. Le società di persone*, in Tratt. dir. civ. e comm., già diretto da Cicu e Messineo e continuato da Mengoni, II ed., Milano, 1982, 24 ss. (cito per motivi cronologici l'edizione precedente l'ultima, che comunque si attesta sulle medesime posizioni) La letteratura in argomento è peraltro assai vasta e ci si limiterà, qui come nelle note successive, ad alcune indicazioni essenziali; per ulteriori riferimenti v. Ibba, *Professioni intellettuali e società*, in AA.VV., *Le professioni intellettuali*, Giur. sist. civ. comm., Torino, 1987, 385 ss.; Leozappa, *Società e professioni intellettuali*, Milano, 2004.

² In giurisprudenza, nel senso dell'inammissibilità della costituzione di società per l'esercizio delle professioni e dell'invalidità dei contratti d'opera dalle stesse stipulati, v. Cass., 29 novembre 2007, n. 24922, in Foro it. 2008, I, 1505; Cass., 18 aprile 2007, n. 9236, in Giust. civ., 2008, I, 1776; Cass., 18 aprile 2007, n. 9237, in Foro it., 2007, I, 2400 (con nota di Ubertzzi); Cass., 12 marzo 1987, n. 2555, in Riv. dir. comm., 1988, II, 11 (con nota di Stagno d'Alcontres), e in Giur. it., 1987, I, 1, 2022 (con nota di Santosuosso). Qualche rara eccezione era tuttavia affiorata nelle corti di merito: v. ad es. App. Milano 19 aprile 1996, in Società, 1996, 1283. Sempre la giurisprudenza tende a qualificare l'associazione professionale come un contratto associativo atipico: Cass., 16 aprile 1991, n. 4032, in Giur. it., 1991, I, 1, 1329 (con nota di Fusaro); Cass., 12 marzo 1987, n. 2555, cit.

³ Cass., 13 aprile 2007, n. 8853, in Giust. civ., 2007, I, 1588. E v. più in generale nt. successiva.

⁴ Le posizioni giurisprudenziali potevano considerarsi, sotto questo profilo, sostanzialmente consolidate: cfr., tra le più recenti, Cass., 22 marzo 2007, n. 6994; Cass., 16 novembre 2006, n. 24410; Cass. 10 luglio 2006, n. 15633; Cass., 9 settembre 2003, n. 13142; tuttavia la distinzione tra rapporti professionali e non professionali, dal punto di vista dell'attribuzione della loro titolarità allo studio o individualmente agli associati, è stata inquinata, anche recentemente, dall'affermazione, pur non sorretta da un rigoroso inquadramento teorico, della legittimazione, da parte dello studio come tale, ad agire per la riscossione del credito al compenso professionale (v. Cass., 28 luglio 2010, n. 17683); altre pronunce parrebbero essersi spinte ancora più in là (sebbene la lacunosità e talora la vaghezza della ricostruzione offerta non lasci intendere appieno la portata dei principi enunciati), riconoscendo nell'associazione altresì la legittimazione passiva alle azioni di danni per inadempimento della prestazione professionale, promosse dal cliente (cfr. App. Milano, 12 ottobre 2009, in Giur. it., 2010, 609), o negando il carattere privilegiato del credito al compenso, ex art. 2751 bis c.c., ove spettante allo studio, per doversi considerare in tal caso la prestazione come «essenzialmente imprenditoriale» (Cass., 22 ottobre 2009, n. 22439), o, infine, ammettendo che gli associati possano attribuire allo studio «la legittimazione a stipulare contratti e ad acquisire la titolarità di rapporti, poi delegati ai singoli aderenti o da essi personalmente curati» (Cass., 15 luglio 2011, n. 15694; ma il predicato non era finalizzato ad altro che a riconoscere in capo allo studio la legittimazione ad esigere il credito al compenso). E in dottrina v. Montalenti, *Gli studi professionali associati: problemi di qualificazione e di disciplina applicabile*, in Giur. it., 1989, IV, 61 ss.; Fusaro, *Natura giuridica e disciplina dello studio professionale associato*, in Giur. it., 1991, I, 1, 1329.⁵ In argomento v. Ibba, *Le società fra professionisti dopo l'abrogazione dell'art. 2 l. 1815/1939*, in Riv. not., 1997, 1357 ss.; Spada, *Società tra professionisti*, ivi, 1365 ss.; Marasà, *Società tra professionisti e impresa*, ivi, 1345 ss.; Guizzi, *Attività professionale e forma societaria: note minime in margine ad una (pseudo) riforma*, in Riv. dir. comm., 1997, I, 1037 ss.

⁶ Si era altresì sostenuto che l'esercizio in forma societaria non avrebbe consentito di assecondare il parametro dell'adeguatezza del compenso, sancito dall'art. 2233 c.c., in quanto la ripartizione di questo tra i soci lo avrebbe reso non decoroso, rispetto a ciascuno di essi singolarmente considerato: Galgano, *Le società in genere*, cit., 27 s. (ma la posizione risulta sostenuta in termini più sfumati nella più recente edizione dell'opera); per la critica, Caselli, *Società fra professionisti e società fra capitalisti per la prestazione di servizi intellettuali*, in Giur. comm., 1980, I, 334.

⁷ In senso favorevole, ad es., Schiano di Pepe, *Le società di professionisti*, in Tratt. dir. priv., diretto da Rescigno, 15**, II ed., Torino, 2001, 877 ss. Qualche apertura si è registrata peraltro anche in giurisprudenza: Trib. Tortona, 11 giugno 2007, in Giur. it., 2008, 671 (con nota di Bertolotti); Trib. Milano, 5 giugno 1999, in Società, 1999, 984.

⁸ In dottrina, ancora nel senso dell'inammissibilità, G. F. Campobasso, *Diritto commerciale*, 2, Diritto delle società, VII ed. a cura di M. Campobasso, Torino, 2009, 20 s. In giurisprudenza, Trib. Milano 27 maggio 1998, in Giur. it., 1999, 1012 (con nota di Mucciarelli).

marginale, in questo atteggiamento di estrema prudenza, l'approccio antropomorfo all'istituto societario, che rende invero complessa la delineazione dell'assetto organizzativo idoneo a consentire il rispetto dei vincoli summenzionati da parte di una struttura che, come tale, è per definizione spersonalizzata e non può accedere ad un titolo che richiede la prova di capacità intellettive e del possesso di una cultura specializzata. Ma, soprattutto, contribuiva alla perpetuazione dell'*impasse* la confusa parabola legislativa in questa materia, che, dall'un lato, aveva manifestato e continuò a manifestare un'evidente inclinazione favorevole nei confronti del fenomeno, ma che, dall'altro lato, procedeva con interventi settoriali e tra loro del tutto disomogenei: il raffronto tra le discipline delle società tra avvocati (D. Lgs. 96/2001)⁹, delle società di revisione (da ultimo regolate nel D. Lgs. 39/2010)¹⁰ e "se è corretto inserirle nella categoria" delle società di consulenza finanziaria (art. 18 bis T.U.F.) è, sotto questo profilo, emblematico: le prime composte esclusivamente da soci abilitati e necessariamente costituite in una forma analoga a quella delle s.n.c., le seconde necessariamente composte in maggioranza da soci professionisti e libere di assumere le vesti di qualunque tipo di società lucrativa, le terze, infine, prive di vincoli quanto alla compagine sociale e però costituibili solo come s.p.a. o s.r.l.

Pur nell'eterogeneità delle soluzioni adottate, il tessuto normativo venutosi così a formare lasciava intravedere in controluce, per la verità (e se si eccettua il peculiare episodio delle società di consulenza finanziaria, condizionato da altre istanze, in ragione del particolare settore di incidenza della loro attività), alcuni principi ispiratori che sembravano costituire il *fil rouge* dei nuovi istituti e su cui si sarebbe forse potuta costruire l'architettura portante del fenomeno delle società tra professionisti, nel suo complesso; principi predicanti: a) l'attribuzione quantomeno del controllo societario a soggetti abilitati, al fine di evitare deviazioni dalla logica della riserva di attività a favore delle persone con una comprovata attitudine intellettuale, e b) la responsabilità personale e diretta del soggetto incaricato dell'esecuzione della prestazione, per i danni provocati al cliente, pur sorgendo il rapporto d'opera tra costui e la società come tale.

Il passo verso il postulato della generale liceità dell'esercizio collettivo delle professioni protette rimaneva però troppo lungo, reso difficile dalla necessità di ricorrere all'analogia, in un terreno così scoperto e storicamente accidentato, e reso ancor più instabile dalla varietà delle risposte legislative nell'attuazione di quei principi, sebbene non fossero mancate indicazioni autorevoli nel senso della impiegabilità, da parte di *tutte* le professioni, del modello più rigido, quello della società tra avvocati¹¹.

La recente novella, introdotta con l'art. 10 L. 183/2011, ha palesemente l'ambizione di chiudere un'epoca di dibattiti e di favorire, sotto il profilo in esame, una liberalizzazione a trecentosessanta gradi. *Prima facie* essa appare, tuttavia, più che una disciplina organica del fenomeno, una carrellata di obiettivi, il cui perseguimento è affidato all'autonomia statutaria, sì che il quadro che si delinea si rivela subito incompiuto e tale da scoperchiare un numero di interrogativi forse non minore che in passato; se a questo si aggiunge il fatto che, almeno ad una lettura superficiale, le nuove regole parrebbero rinun-

ciare completamente ai principi attorno a cui le discipline di settore del primo scorcio di secolo erano costruite, e che però proprio queste discipline, nel loro ambito, rimangono allo stato in vigore, si comprende come le opacità interpretative divengano, se è possibile, ancora più accentuate.

La novella ha dunque il pregio, senza dubbio, di sostituire ad un ambiguo silenzio normativo (l'abrogazione del divieto risalente al 1939) l'espressa affermazione di principio della liceità del fenomeno («è consentita la costituzione di società per l'esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico»). Sotto questo profilo, essa si lascia apprezzare anche rispetto al singolare intervento del D.L. 223/2006, che, in un ulteriore impeto liberista, aveva disposto, con una norma dal tenore quasi programmatico, l'abrogazione di tutte le disposizioni legislative e regolamentari che prevedevano «il divieto di fornire all'utenza servizi professionali di tipo interdisciplinare da parte di società di persone ...» (art. 2, lett. c)¹²; intervento quanto mai oscuro e, all'epoca, di dubbia efficacia, dal momento che, in un contesto normativo già privo di divieti espliciti, sarebbe stato piuttosto necessario introdurre *regole positive*, capaci di coordinare l'esercizio collettivo con i vincoli propri delle professioni¹³. Anche rispetto a questa disposizione, la novella del 2011 inserisce elementi di discontinuità (non limitando la scelta ai tipi delle società personali e non riproducendo il principio della responsabilità personale del socio esecutore); ma problemi di coordinamento non si pongono perché, pur non espressamente abrogata, la norma non può ritenersi coperta dall'ombrello dell'art. 10, co. 9, D. Lgs. 183/2011, che fa salvi i modelli societari già vigenti, e, stante la sua portata generale, deve considerarsi interamente superata dalla nuova disciplina.

Nel suo complesso dunque, e pur rappresentando, rispetto alle precedenti, un significativo passo in avanti, anche quest'ultima risulta di assai complessa decifrazione e sembra costruire con le disposizioni speciali su avvocati (queste ultime peraltro ormai destinate ad una prossima riforma: v. art. 5 L. 247/2012) e revisori un sistema tutt'altro che armonico¹⁴.

2. Una questione terminologica:

società professionale e società tra professionisti.

Un equivoco terminologico ha sempre accompagnato il tema dell'esercizio in forma societaria delle professioni intellettuali, un equivoco cui non si sottrae neppure la disciplina uscita dalla penna del legislatore alla fine del 2011; nel trabocchetto terminologico cade l'art. 10 quando ricorre, a distanza di poche righe, tanto all'espressione di «società per l'esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico» quanto a quella di «società tra professionisti», la seconda delle quali anzi deve essere riprodotta, ai sensi del suo quinto comma, nella ragione sociale o nella denominazione dell'ente.

Le due espressioni sono tutt'altro che coincidenti: focalizzandosi l'una sull'oggetto sociale, l'altra sulla composizione della compagine sociale, esse individuano, quantomeno astrattamente, fattispecie diverse, solo parzialmente e solo potenzialmente sovrapponibili.

E' così che l'ambiguità lessicale, quando si unisce ad una redazione della relativa disciplina frettolosa, confusa e disarmonica¹⁵ (cui si

⁹ In argomento v. De Angelis (a cura di), *La società tra avvocati*, Milano, 2003; Buonocore, Capo, Fezza, Codazzi, *Alcuni brevi commenti al Decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96, in tema di società di avvocati*, in *Giur. comm.*, 2001, I, 279 ss.; Montalenti, *La società tra avvocati*, in *Società*, 2001, 1169 ss.; Ibba, *Società fra avvocati e tipi societari*, in *Giur. comm.*, 2003, I, 575 ss.; Id., *La società fra avvocati: profili generali*, in *Riv. dir. civ.*, 2002, II, 355 ss.; E. Minervini, *Conferimento, esecuzione ed inadempimento dell'incarico professionale nella nuova disciplina della società tra avvocati*, in *Contr. impr.*, 2002, 617 ss.; Montagnani, *Il «tipo» della società tra professionisti, denominato società tra avvocati*, in *Riv. soc.*, 2002, 974 ss.; Mansani, *La società tra avvocati*, in *An. giur. econ.*, 2005, 115 ss.; Ibba, Stella Richter, Marasà, Scognamiglio, in *AA.VV.*, *La società di avvocati*, Torino, 2002.

¹⁰ Com'è noto, peraltro, con riguardo ad esse si era dubitato della natura prettamente professionale della loro attività: così ad es. Campobasso, *Diritto commerciale*, 2, cit., 17 s.; ma in senso positivo, per tutti, Pavone La Rosa, *Società tra professionisti e artisti*, in *Riv. soc.*, 1998, 97 s.; sul tema v. altresì Bussoletti, *Le società di revisione*, Milano, 1985; Id., *La nuova disciplina dell'esercizio associato della revisione contabile*, in *Riv. dir. comm.*, 1994, I, 651, e M. Rescigno, *Le società fra professionisti*, cit., 79 ss.

¹¹ M. Rescigno, *La «lunga marcia» verso la società tra professionisti*, in De Angelis (a cura di), *La società tra avvocati*, cit., part. 24 s.

¹² In argomento v. de Mari, *Le società tra professionisti dopo la L. 4 agosto 2006, n. 248 (aspettando una disciplina generale)*, in *Le società*, 2008, 668 ss.; Tassinari, *Le società tra professionisti dopo il D.L. n. 223/2006 convertito con modificazioni nella legge n. 248/2006*, in *Riv. dir. soc.*, 2007, 209 ss. La disposizione è stata anche oggetto di una pronuncia della Corte Costituzionale (21 dicembre 2007, n. 443, in *Foro it.*, 2008, I, 1396), sotto il profilo del riparto di competenze legislative tra lo Stato e le regioni.

¹³ Cfr. Tassinari, *Le società tra professionisti*, cit., 209 s.

¹⁴ Alcune discontinuità appaiono tanto insopprimibili in via interpretativa, quanto ingiustificate: l'iscrizione delle società tra avvocati, nella sezione apposita loro dedicata, produce effetti di semplice pubblicità notizia (art. 16 D. Lgs. 96/2001), mentre, non essendo specificato alcunché dalla nuova disciplina, l'iscrizione di ogni altra società tra professionisti è equiparata a quella di tutte le società appartenenti al tipo corrispondente.

¹⁵ V. i rilievi critici di Ibba, *Le società tra professionisti: ancora una falsa partenza?*, in *Riv. not.*, 2012, 1 ss.

aggiungono tortuosità linguistiche che in una scuola elementare non passerebbero inosservate, come l'*incipit* del co. 4, lett. c), lascia calare un velo di oscurità sulla stessa materia regolata, che diviene difficilmente intelligibile o si presta comunque a differenti letture. Non è un caso che, della L. 183/2011, si sia potuto affermare che essa non regola le società con oggetto professionale, che l'attività liberale (e i relativi rapporti di prestazione d'opera) resta individuale e propria del singolo socio esecutore, che si tratta, in buona sostanza, di qualcosa di affine alle società di mezzi¹⁶.

In realtà, è appena il caso di osservare che il problema che ha attraversato diversi decenni di storia normativa è, innanzitutto, un problema di legittimità che riguarda l'oggetto sociale, ossia di compatibilità fra l'attività professionale e l'esercizio in forma societaria, in ragione delle specificità della prima¹⁷. Non ci dovrebbe essere dunque dubbio sul fatto che la disciplina in parola è chiamata a regolare questo profilo: ancorché la disposizione da cui ci si aspetterebbe di trarre indicazioni sul piano proprio dell'oggetto sociale (il co. 4, lett. a: l'atto costitutivo deve prevedere «l'esercizio in via esclusiva dell'attività professionale da parte dei soci») riesca ad essere, se possibile, ancora più enigmatica, prestandosi a tre, forse a quattro diverse interpretazioni¹⁸, e risulti certamente meno esplicita rispetto alle norme gemelle precedenti e successive¹⁹, l'intero complesso disciplinare si rivela orientato precisamente ad affrontare il tema società – professioni, nella sua *ratio* complessiva, nella combinazione delle norme che lo compongono e nell'accostamento tra alcune di esse e le corrispondenti disposizioni presenti nelle discipline di settore certamente dedicate alle società professionali per l'oggetto, per tacere delle ragioni storiche sottese alla sua introduzione; il richiamo che più recentemente vi ha fatto l'art. 5 L. 247/2012, in vista della rimodulazione della disciplina concernente le società tra avvocati, parrebbe d'altra parte confermare che questa è la lettura corretta dell'art. 10. Le società colà regolate sono dunque, prima di tutto e a prescindere dal problema dell'esclusività o meno del loro oggetto (e del perimetro di tale esclusività)²⁰, *società professionali*.

Questa espressione riecheggia d'altronde quelle cui, con maggior rigore, ricorrono i legislatori nazionali nel panorama europeo (*sociétés d'exercice libéral*, *sociétés civiles professionnelles*, *societades d'exercice profesional*²¹; diversa l'opzione tedesca, che oscilla tra *Partnerschaftsgesellschaften* – con il progetto di introduzione della variante *mit beschränkter Berufshaftung*²² – o *Rechtsanwaltsgesellschaften*, dall'uno lato, e, ad esempio, *Wirtschaftsprüfungsgesellschaften* e *Steuerberatungsgesellschaften*, dall'altro, dunque tra richiami ai soggetti e all'oggetto dell'ente²³). La bozza del regolamento ministeriale, previsto dall'art. 10, co. 10, L. 183/2011, opta per una soluzione salomonica, enunciando e definendo, equiparandole, la «società tra professionisti» e la «società professionale», ma almeno chiarendo che l'elemento connotante è pur sempre collocato sul piano dell'oggetto (è la società «avente ad oggetto l'esercizio di una o più attività professionali»: art. 1, lett. a).

Il punto è che la figura disciplinata dall'art. 10 L. 183/2011 non è, o, meglio, può non essere, una «società tra professionisti»²⁴. L'apertura, prevista nel medesimo articolo sin dalla sua prima formulazione, alla partecipazione di soci non abilitati consente invero alla società professionale di presentarsi senz'altro, sotto il profilo soggettivo, come ente a composizione mista, in particolare come società mista tra capitalisti e professionisti, o, nei tipi che lo permettono, tra soci d'opera titolati e non titolati; le combinazioni possibili incontrano limiti proprio ed unicamente nella disciplina dei singoli modelli societari eleggibili, il solo vincolo posto dalla normativa speciale scaturendo dall'obbligo di affidamento dell'incarico ai soci (art. 10, lett. c) e dall'onere di rispetto della proporzione numerica interna alla compagine sociale (lett. b), che impongono la presenza di almeno un professionista.

3. La società tra professionisti unipersonale.

L'improprietà terminologica in discorso non è, peraltro, priva di ulteriori riflessi. La ricezione, in via normativa, dell'espressione «società tra professionisti» nasconde in realtà insidie tra cui l'interprete fatica a districarsi. Sul filo della locuzione individuante la fattispecie corre l'interrogativo concernente la costituibilità di una società *tra* professionisti mista, ma con un unico professionista e, nei tipi in cui sia possibile, con unico socio (ovviamente abilitato). Proprio per rendere ragione del *nomen* di cui la società deve fregiarsi²⁵, infatti, è stata adombrata l'ipotesi della necessaria presenza di almeno due soci abilitati. Si ipotizza, inoltre, da taluni, l'opportunità di interrogarsi sulla costituibilità dell'ente per atto unilaterale (naturalmente, in forma di s.p.a. o di s.r.l.)²⁶: quesito che, nel quadro di un generale richiamo ai modelli ordinari, quale è quello cui si affida il terzo comma dell'articolo in esame, non avrebbe altrimenti ragione di porsi.

L'assenza di indicazioni contrarie, in realtà, depone a favore della soluzione più «liberale» per entrambe le ipotesi. Potrebbe rilevarsi, a onor del vero, almeno contro gli enti unipersonali, che la funzione del ricorso al modello societario, quando più soggetti si propongano di esercitare collettivamente la professione, è molto diversa da quella assolta dall'istituto societario al cospetto di attività che restano di interesse individuale, dove lo scopo primario sarebbe quello della limitazione del rischio e della responsabilità: assumendosi come immanente alla nuova disciplina la volontà di aprire sì definitivamente al connubio società - professioni, ma solo nell'ottica di un esercizio collettivo delle seconde. Un'impostazione restrittiva di questo tenore tuttavia non convincerebbe, e per ragioni sistematiche (le fondamenta dell'ordinamento societario sono generalmente state da sempre ritenute in sé compatibili con le attività intellettuali²⁷ e solo vincoli esterni, propri dell'ordinamento professionale, hanno suggerito sino ad oggi atteggiamenti prudenziali o negativi) e per motivi più strettamente inerenti al quadro regolamentare introdotto con la novella, dove la liberalizzazione appare completa e dove i parametri di raccordo tra i modelli organizzativi e l'attività sono esplicitati e non sembra possano essere irrigiditi sulla base di postulati assiomatici non suffragati

¹⁶ Cfr., sia pure in termini dubitativi, Toffoletto, *Società tra professionisti*, in *Società*, 2012, 36 ss., nonché Rossi -Codazzi, *La società tra professionisti: l'oggetto sociale*, in *Società*, 2012, Suppl. n. 5, 6 ss.

¹⁷ Per tutti v. M. Rescigno, *Le società fra professionisti*, Milano, 1985; Ibba, *Professioni intellettuali e società*, in Aa.Vv., *Le professioni intellettuali*, Giust. sist. Bigiavi, Torino, 1987, 385 ss.; ulteriori ragguagli in Leozappa, *Società e professioni intellettuali*, Milano, 2004.

¹⁸ Cfr. Marasà, *I confini delle società tra professionisti*, in *Società*, 2012, 399 s.; la norma potrebbe essere diretta ad escludere il ricorso a professionisti non soci, nell'esercizio dell'attività da parte della società; oppure l'esercizio, da parte della stessa, di attività diverse da quella professionale (e in particolare di attività imprenditoriali); nell'uno e nell'altro caso, muovendo dunque dal presupposto che l'attività sia riferibile alla società medesima; oppure, muovendo per contro dal presupposto che si tratti di attività esercitata dai (e dunque giuridicamente imputabile ai) soci, ad escludere che essi possano svolgere la professione anche autonomamente, o, infine, che essi possano svolgere, oltre a quella liberale, anche altre attività.

¹⁹ In *primis* l'art. 17 D. Lgs. 96/2001, secondo cui «la società tra avvocati ha per oggetto esclusivo l'esercizio in comune della professione», cui è accostabile l'art. 2, co. 1, lett. c, D.L. 223/2006, per molti altri versi anodino, ove comunque si sanciva l'esclusività dell'oggetto sociale relativo all'attività libero-professionale, per le società multidisciplinari; ma anche l'art. 2 D. Lgs. 39/2010, per le società di revisione, e il recentissimo art. 5 L. 247/2012, concernente la futura società tra avvocati, risultano abbastanza espliciti nel senso della riferibilità dell'attività professionale alla società.

²⁰ *Infra*, par. 3, per i necessari riferimenti.

²¹ Si vedano, rispettivamente, la Loi n. 66-879, del 29 novembre 1966, la Loi n. 90-1258, del 31 dicembre 1990, la Ley 2/2007, del 15 marzo 2007.

²² Si v. il recente Gesetzentwurf der Bundesregierung, del 2 maggio 2012.

²³ Ma il quadro disciplinare tedesco è molto composito. Le espressioni riportate nel testo ricorrono, rispettivamente, nel PartGG e nei § 59c ss. BRAO, 27 ss. WPO e 49 ss. StBerG.

²⁴ La scorrettezza dell'espressione è rilevata altresì da Ibba, *Le società tra professionisti*, cit., 9 s.

²⁵ Toffoletto, *Società tra professionisti*, cit., 37: il requisito dovrebbe peraltro essere rispettato esclusivamente in sede di costituzione, potendo poi il numero dei professionisti ridursi all'unità, nel corso della vita della società. V. comunque *infra*, par. successivo, per la questione della costituibilità

di STP unipersonali.

²⁶ Ibba, *La società tra professionisti*, cit., 11; Marasà, *I confini*, cit., 401.

²⁷ V. per tutti Marasà, *Società tra professionisti*, cit., 1351, ove anche riferimenti alle tesi minoritarie di segno opposto.

da alcun dato testuale.

D'altra parte, che il socio unico possa, attraverso l'esercizio della sua attività in forma societaria, limitare la propria responsabilità nei confronti della clientela (il rischio «d'impresa», senz'altro, verrebbe circoscritto al conferimento) è tutto da vedere, non essendo affatto chiaro se il principio della responsabilità diretta e personale dell'esecutore dell'opera, affermato dalle due discipline di settore, vada esteso all'istituto nel suo complesso²⁸, pur nell'indecifrabile silenzio serbato sul punto dal legislatore del 2011 (ma non da quello del 2012, che l'ha ribadita, nella determinazione dei criteri per la rimodulazione della disciplina sulla società tra avvocati²⁹ – il che esclude che a quel silenzio si possa attribuire il significato di un meditato *revirement* normativo)³⁰.

All'epiteto di società «tra professionisti» non può, dunque, riconoscersi alcuna valenza precettiva, neppure sul piano di un requisito numerico che sarebbe privo di qualsivoglia razionalità e non assolverebbe ad alcuna funzione plausibile.

4. *Soci abilitati e soci non professionisti: una storia italiana di oscillazioni normative e una geografia europea uniforme.*

Ferma la presenza di almeno un socio qualificato, si è detto, la società tra professionisti può vedergli affiancati anche soggetti privi del titolo abilitativo. E' qui che l'art. 10 interviene a modulare il peso che ciascuna delle due «classi» di soci può raggiungere all'interno della compagine.

E' noto che la versione originaria della norma nulla disponeva sul punto, salvo correlare la partecipazione dei non professionisti, mediante un inciso di non facile decifrabilità e irriducibile alla nomenclatura societaria codicistica, all'oggetto del contributo da loro portato all'iniziativa societaria (le «prestazioni tecniche») o allo scopo della loro adesione al relativo progetto (la «finalità di investimento»). Altra norma, questa, che sollecitò subito interrogativi piuttosto singolari, se riguardati dal punto di vista della funzionalità del nuovo istituto e delle categorie societarie, ma resi del tutto legittimi dalla totale opacità del dato normativo³¹; in realtà, la disposizione non introduce alcun limite né sul piano oggettivo dell'apporto, né su quello causale, potendosi senz'altro qualificare come socio con finalità di investimento chiunque non partecipi come professionista o come socio d'opera³². L'inciso poteva invece forse, già all'epoca, essere valorizzato, specialmente nella parte enunciante la finalità di investimento, proprio sul piano dei rapporti tra le classi di soci e della pertinenza dei diritti partecipativi, come formula implicante la volontà normativa di riservare ai professionisti il controllo sulla società, tanto più se si consideravano i precedenti legislativi fatti salvi dalla stessa novella. Senonché l'ancoraggio era così malcerto, e così ardui gli interventi ortopedici sulla disciplina, che si sarebbero resi necessari in questa direzione, da rendere senza dubbio assai plausibile anche la tesi opposta, dell'assenza di vincoli circa la composizione della compagine sociale³³.

Pur nella scarsa numerosità dei commenti formulati a ridosso della promulgazione dell'art. 10, può anzi senz'altro considerarsi questa seconda la lettura verso cui prevalentemente ci si orientò.

La controriforma del marzo 2012, che introdusse un ulteriore periodo

nel quarto comma, lett. b, del medesimo articolo (con la L. 27/2012), sancendo la necessaria prevalenza dei soci professionisti, valse dunque a correggere il tiro, riallineando la disciplina a quelle di settore (delle società tra avvocati e di revisione), rimaste invariate, e sia pure nella perdurante eterogeneità delle soluzioni adottate, e riposizionando il sistema italiano sui binari seguiti da tutte le principali legislazioni dell'Europa continentale, nessuna delle quali liberalizza la composizione della compagine sociale, tutte presidiando, viceversa, la conservazione della signoria sull'ente in testa ai soci titolari.

Una sintetica rassegna, a questo proposito, si rivela significativa, giacché, nel quadro di una riforma, quale è stata quella italiana, spinta politicamente e nella percezione avutane dalla comunità sociale, da istanze di liberalizzazione del mercato e di rimozione di privilegi e di barriere anticoncorrenziali, non è inutile verificare di prima mano, al di là dei proclami fatti pervenire all'opinione pubblica, quale sia effettivamente l'assetto normativo nei paesi a cui ci si vuole ispirare e che si indicano a modello di sistemi di mercato efficienti e proconcorrenziali³⁴. Orbene, l'ordinamento tedesco si muove tra modelli societari *ad hoc*, riservati alle persone fisiche abilitate all'esercizio della professione (la *Partnerschaftsgesellschaft*³⁵, anche nella menzionata variante, di prossima introduzione, della *Partnerschaft mit beschränkter Berufshaftung*), e modelli comuni, utilizzabili per l'esercizio di attività liberali in forza di specifiche disposizioni normative; quantunque il quadro legislativo risulti estremamente vario, giacché gli ordinamenti professionali talvolta aprono a tutti i tipi societari ordinari (v. ad es. il § 27 *WPO*, per le *Wirtschaftsprüfungsgesellschaften*), talaltra solo ad alcuni di essi (come nel caso del § 59c *BRAO*, che conosce esclusivamente la *Rechtsanwalts-GmbH*)³⁶, tutti limitano in ogni caso l'accesso di estranei alla compagine sociale, al fine di garantire ai soci professionisti, ed in particolar modo (quando anche esercenti attività collaterali siano ammessi) a coloro che svolgono l'attività tipica della società, il dominio sulla stessa (cfr. § 59e s. *BRAO*; § 28 *WPO*; § 49 s. *StBerG*), disponendosi altresì, a scanso di aggiramenti dei vincoli, che le quote non possano essere detenute per conto di terzi. Analoghe limitazioni conoscono le *sociédades profesionales* spagnole (art. 4 *Ley 2/2007*)³⁷, le *sociétés civiles professionnelles* (art. 3 *Loi* n. 66-879) e le *sociétés d'exercice libéral* (art. 5 e 5-1 *Loi* n. 90-1258) francesi³⁸.

Spesso le discipline risultano particolarmente articolate, al fine di assicurare che, attraverso l'esercizio dell'autonomia statutaria e il ricorso agli strumenti di allocazione dei diritti partecipativi, propri del diritto societario, il baricentro del controllo non possa essere spostato dai professionisti ai soci esterni (v. ad es. l'art. 8 *Loi* n. 90-1258, a proposito della pertinenza del *droit de vote double*); di regola, inoltre, il mantenimento del potere in capo ai primi è assicurato non solo sul piano proprietario, ma anche su quello gestorio, con attenzione, talvolta, anche alle specifiche funzioni amministrative assunte (v. le citate disposizioni contenute nei *BRAO*, *WPO*, *StBerG* e nella *Ley 2/2007*). In questo panorama, la disciplina italiana, come rimodulata dalla novella del marzo 2012, si inserisce nel solco di una tendenza certamente diffusa, all'apertura delle porte societarie a soggetti non abilitati ed in special modo ai soci finanziatori, ma risalta per la laconicità dei precet-

²⁸ V. ancora *infra*, par. 13.

²⁹ Cfr. art. 5, co. 2, lett. f, L. 247/2012.

³⁰ Nulla potrebbe, infatti, motivare un trattamento deteriore per gli avvocati rispetto, ad esempio, a medici o dottori commercialisti. Ma v. anche, in senso contrario alla enucleabilità di una responsabilità di questo tenore, Ibba, *Le società tra professionisti*, cit., 3 s.; per la riconduzione della responsabilità personale del socio esecutore, viceversa, nell'alveo di quella aquiliana, v. Zaccheo, *Società tra professionisti e professioni protette*, Società, 2012, Suppl. n. 5, 18 s.

³¹ Cfr. Toffoletto, *Società tra professionisti*, cit., 37, a proposito della riconducibilità o meno di colui che intendesse conferire, ad esempio, materiale di cancelleria, o del padre che intendesse partecipare per sostenere finanziariamente il figlio professionista, tra i soci «per prestazioni tecniche» o «per finalità di investimento».

³² Così anche Stabilini, *I soci non professionisti*, in Società, 2012, Suppl. n. 5, 48 ss.

³³ E v. infatti Marasà, *I confini*, cit., 400; Toffoletto, *Società tra professionisti*, cit., 37.

³⁴ Assai interessanti a questo proposito le considerazioni svolte da Morandi, Intervento (inedito) ai Convegni promossi dalla Scuola di Notariato del Comitato triveneto, organizzati a Padova il 16 gennaio 2012 e a Bergamo il 25 ottobre 2012.

³⁵ Per tutti v. Salger, in *Münchener Handbuch des Gesellschaftsrechts*, Bd. 1, München, 2009, § 36 ss., 859 ss.

³⁶ Dottrina e giurisprudenza finiscono peraltro per ammettere la costituzione anche di una *Rechtsanwalts-AG*, sebbene con alcuni distinguo rispetto alla *Rechtsform* della GmbH: v., per tutti, Kempter – Kopp, *Hinweise zur Gestaltung der Satzung einer Rechtsanwalts-AG*, in NJW, 2001, 777 ss.; Id., *Zulässigkeit und berufsrechtliche Zulassung der Rechtsanwalts-Aktiengesellschaft*, in NZG, 2005, 582 ss.

³⁷ In arg. v., e sia pure con riferimento al testo antecedente l'ultima riforma, Albiez Dohrmann, in *Comentario a la Ley de Sociédades Profesionales*, diretto da Garcia Pérez e Albiez Dohrmann, Cizur Menor, 2007, sub art. 4, 127 ss.

³⁸ Sulle *sociétés d'exercice libéral* v. Saintourens, *Les sociétés d'exercice libéral*, in Rev. soc., 1991, 707 ss. e, sia pure a commento del progetto di legge, Champaud, in Rev. trim. dr. comm., 1990, 390 ss.; sulle recenti modifiche, introdotte dalla loi n. 2011-331, del 28 marzo 2011, e rilevanti ai nostri fini, Daigre, *Modernisation du régime des sociétés de professions libérales*, in Rev. soc., 2011, 543 ss.

ti posti a presidio dell'indipendenza della professione, una laconicità determinata probabilmente dalla stessa contingenza dell'intervento riformatore, volto a tamponare le falle dell'originario modello regolamentare, senza che si sia potuto procedere ad un ripensamento di fondo dello stesso, che, per la verità, sarebbe stato necessario. In definitiva, la stessa novella presenta, sul punto, una non minore frettolosità del sistema su cui incide e schiude un ventaglio di interrogativi che i primi commentatori non hanno mancato di cogliere³⁹.

Il dubbio non sta nell'opportunità o meno di consentire la compresenza di soci non abilitati e neppure nell'opportunità di mantenere, con la salvezza delle discipline di settore su società tra avvocati e di revisione, un quadro normativo disomogeneo, che d'altra parte ricorre talvolta anche oltreconfine e che potrebbe almeno entro certi limiti trovare una propria ragion d'essere nelle specificità delle singole professioni e nella particolare delicatezza di alcune di esse (come d'altronde testimoniano talune soluzioni francesi, quali l'art. 6 *Loi* n. 90-1258, che isola a questo proposito la *profession de santé* dalle altre, o tedesche, come l'art. 59c *BRAO*, a proposito delle *Rechtsanwaltsgesellschaften*, se posto a confronto con le norme gemelle, relative a società aventi ad oggetto professioni diverse)⁴⁰. D'altra parte, sotto quest'ultimo, specifico profilo, non può essere certo un caso che, ancora successivamente, si sia voluto dettare, per la preannunciata riforma delle società tra avvocati, criteri che parrebbero tenere chiuse le porte di queste a soci estranei all'avvocatura (art. 5, co. 2, lett. a, L. 247/2012). Che delle incoerenze siano rilevabili (ad esempio in rapporto alle società di revisione) e ne sia auspicabile la correzione è ragionevole pensare, ma non è qui che si appunta l'attenzione di chi è chiamato a valutare l'impatto e la significatività della nuova lett. b dell'art. 10 L. 183/2011.

Gli interrogativi che essa suscita si profilano tutti sul piano spiccatamente ermeneutico e di funzionalità della disciplina. La previsione è secca e priva di qualsivoglia modularità: «il numero dei soci professionisti e la partecipazione al capitale sociale dei professionisti deve essere tale da determinare la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci». L'obiettivo preso di mira è intuibile; la norma dovrebbe però essere in grado di perseguirlo in uno spettro assai ampio di situazioni, diverse sia sul piano temporale, sia, e soprattutto, su quello degli assetti societari, non dovendosi dimenticare che la società tra professionisti può rivestire una qualunque tra le forme organizzative comuni, a base personalistica o capitalistica, con scopi lucrativi o mutualistici. Ed è qui che il presidio mostra molteplici fronti scoperti.

5. Il filtro all'ingresso di soci non professionisti: sotto il profilo temporale.

Probabilmente il solo dato incontrovertibilmente evincibile dalla norma è rappresentato dalla costanza del vincolo per tutta la durata della società, posto che il venir meno della proporzione minima richiesta ne determina lo scioglimento, a meno che il rapporto di forze non venga ricostituito⁴¹ (con effetto verso la società, parrebbe logico postulare)

nei sei mesi (o a meno che nello stesso termine, deve ritenersi, la società medesima non modifichi il proprio oggetto sociale uscendo dall'area di operatività della disciplina in parola).

Per la verità già questo passaggio richiede qualche non irrilevante puntualizzazione, posto che, non solo si verificano conseguenze sul piano societario (e come ogni altra causa di scioglimento dell'ente questa andrà trattata, con i correlativi obblighi degli amministratori), ma si producono effetti anche su quello professionale, giacché deve procedersi alla cancellazione della società dall'albo, non già, parrebbe, attendendone l'estinzione, ma immediatamente, una volta decorso infruttuosamente il periodo accordato per il ripristino dei corretti assetti proprietari (periodo cui non sembrerebbe potersi aggiungere un ulteriore trimestre, nonostante quanto disposto dall'art. 11 della bozza del regolamento attuativo, il quale non può però interferire con la previsione di rango primario, sottratta al suo ambito di incidenza)⁴².

Il termine è «perentorio». Già sotto il profilo societario (e anche tacendo delle difficoltà che, in taluni e sia pur sporadici casi, lo stesso organo amministrativo della società potrebbe avere a monitorare il rispetto della proporzione di legge⁴³), una simile, pronunciata rigidità induce a chiedersi, in particolare quando la società sia costituita secondo uno dei tipi a base capitalistica, quale ne sia la sorte, nel caso in cui la proporzione tra le classi dei soci sia ricostituita dopo il decorso dei sei mesi, ma prima che si sia proceduto all'iscrizione prevista dall'art. 2484 c.c. (si pensi al caso in cui gli amministratori decidano di attendere l'esito di una trattativa per la vendita di alcune partecipazioni): basta questo a rimuovere la causa di scioglimento, oppure occorre passare comunque (posta, appunto, la perentorietà del termine) attraverso l'ingresso in liquidazione e l'eventuale revoca di questa, ex art. 2487 ter c.c.?

E' però sul piano professionale che la severa scansione temporale ha ricadute pesanti. Sembra sicuro infatti che la procedura di cancellazione dall'albo potrà e dovrà essere attivata dall'Ordine a prescindere dall'ingresso della società in stato di liquidazione (con un possibile iato, dunque, tra la prima e il secondo, nelle società di capitali); e sarà, *in primis*, attraverso il Registro delle Imprese e per mezzo del flusso informativo tra società e Ordine, previsto dall'art. 9, co. 5, della bozza di regolamento, che quest'ultimo sarà reso edotto del verificarsi dei presupposti per la cancellazione.

Il tema principale riguarda peraltro le conseguenze sul piano dei rapporti d'opera in essere: che la società resti abilitata all'esercizio della professione e che dunque tali rapporti rimangano in vita nel semestre di grazia appare ragionevolmente sicuro, così come che essi finiscano poi per sciogliersi *ex lege*, secondo il principio enunciato nell'art. 2231 c.c.⁴⁴; resta tuttavia da chiarire se la risoluzione si verifichi con la cancellazione o, come pare più probabile, con il decorso del semestre, a prescindere dal momento in cui quella divenga definitiva. Nel caso in cui la società ritrovi l'equilibrio proprietario in epoca successiva, ma prima di essere rimossa dall'albo, si può d'altra parte ammettere che l'Ordine non possa più procedervi⁴⁵, ferma restando l'illegittimità dell'attività professionale eventualmente compiuta *medio*

³⁹ V. Marasà, *I confini. Postilla*, cit., 404; Ibba, *Le società tra professionisti*, cit., 10; Stabilini, *I soci non professionisti*, cit., 50 ss.

⁴⁰ Per tacere delle specificità della professione notarile, che investono e mettono in discussione la stessa sua esercitabilità in forma societaria, come d'altra parte rilevato dalla Relazione illustrativa alla bozza di regolamento attuativo dell'art. 10.

⁴¹ Di semplice «prevalenza dei soci professionisti» da ristabilire parla in verità la norma, ma è chiaro che ciò che deve essere ristabilito è la loro prevalenza qualificata: qualificata, per l'appunto, nella misura dei due terzi. A questo proposito, si rivela sicuramente interessante, specie sotto il profilo operativo, il problema degli strumenti di ricostituzione degli assetti di legge: la formula normativa (per cui è «la società» che deve «provvedere») è generica; alcuni di tali strumenti, certamente, sono rimessi individualmente ai soci (come la cessione di quote dai non abilitati a professionisti), altri potrebbero però essere a disposizione della stessa società o dei suoi soci titolari, al fine di consentire la prosecuzione dell'attività a prescindere dal consenso dei consoci capitalisti; è qui che l'autonomia statutaria potrebbe giocare, va da sé nei limiti previsti dal tipo prescelto, un ruolo significativo (si pensi ad una clausola di riscatto in una STP azionaria): in arg. v. Miotto, *Requisiti soggettivi di partecipazione a società di capitali*: una tendenza legislativa che ridisegna (anche) i confini dell'autonomia statutaria, dattiloscritto che ho potuto consultare per la cortesia dell'autrice.

⁴² Il punto è stato risolto proprio in questo senso nel testo definitivo del regolamento, ove è inserito, alla fine dell'art. 11, un inciso che fa salvo « il diverso termine previsto dall'articolo 10, comma 4, lettera b), della legge 12 novembre 2011, n. 183».

⁴³ Penso ad una ipotetica s.p.a., che abbia dematerializzato le proprie azioni e al fatto che i sistemi di gestione accentrata impedirebbero in questo caso alla società medesima, ricevuta la richiesta di iscrizione a libro soci di un nuovo azionista, di conoscerne il dante causa (sul punto v. Cian, *Strumenti finanziari dematerializzati, diritto cartolare e diritto societario*, in Banca, borsa, tit. cred., 2005, I, 25 ss.) e conseguentemente di appurare se si sia verificato un trasferimento tra un socio professionista ed un soggetto non abilitato, tale da alterare in misura rilevante il rapporto tra le due classi di soci; ma probabilmente la soluzione, in tal caso, è di subordinare a monte la permanenza della società nell'albo professionale alla precostituzione in via statutaria, se possibile, di strumenti che consentano di evitare lacune informative di questo genere.

⁴⁴ Su tale principio v., per tutti, Perulli, *Il lavoro autonomo*, in Tratt. dir. civ. comm., già diretto da Cicu e Messineo e continuato da Mengoni, Milano, 1996, 712 s.; Musolino, *Contratto d'opera professionale*, in Il codice civile. Commentario fondato da Schlesinger e continuato da Busnelli, Milano, 2009, sub art. 2231, 187 ss.

⁴⁵ E' evidente che l'intreccio tra profili societari (relativi allo status dell'ente, come operativo, sciolto o sotto causa di scioglimento) e professionali è qui fortissimo, ma essi non necessariamente si sovrappongono, come si è visto e come d'altra parte è ancor più vero per le altre cause di scioglimento (in generale, la società in liquidazione dovrebbe poter continuare la propria attività).

tempore. Se, pur con le evidenziate opacità, l'art. 10 è inequivoco in ordine alla permanenza del vincolo *durante societate*, esso dovrebbe implicarne la cogenza anche al momento della costituzione della medesima. Per la verità non parrebbe incongruo, da un punto di vista meramente funzionale, neppure ipotizzare la costituibilità della società pur in assenza degli equilibri proprietari di legge, ma in previsione della loro regolarizzazione (si pensi alla presenza di un socio praticante in attesa dell'esito della prova abilitativa), posto che comunque l'attività non potrebbe essere svolta prima dell'iscrizione nell'albo professionale; senonché la sanzione dello scioglimento (e non già della sola cancellazione dall'albo), prevista per il caso della sopravvenuta carenza del presupposto in esame, collega chiaramente (e logicamente) il difetto dei requisiti legali all'impossibilità di conseguimento dell'oggetto sociale (confermando così indirettamente, oltretutto, che esso deve essere esclusivo, ossia riguardare in via esclusiva l'attività professionale, eventualmente multidisciplinare⁴⁶), sì che appare consequenziale evincerne la nullità della società, che sia priva in origine dei requisiti medesimi, riconducibile entro lo stesso perimetro della impossibilità/illiceità dell'oggetto, e peraltro sanabile (forse, anche oltre il semestre), pur dovendosi tenere conto, ove si tratti di società di capitali, di quanto disposto dall'art. 2332, co. 5, c.c.

6. (segue) in relazione all'oggetto sociale (equilibri proprietari e società multidisciplinari);

L'obiettivo perseguito dalla novella diviene irraggiungibile nelle società multidisciplinari.

Qui, la norma non può che arrestarsi di fronte all'eterogenea provenienza dei soci abilitati e il presidio all'indipendenza della(e) categoria(e) professionale(i) cede il passo a una logica che non è più corporativa (riferita, cioè, al singolo ceti), ma aggregatrice (riferita in modo indifferenziato al mondo dei servizi professionali nel suo complesso); di fatto, l'accento si sposta dal primo al secondo elemento del rapporto proprietario, dal fondamento che sta alla base della riserva della posizione maggioritaria (la società deve rimanere sotto la signoria della categoria professionale) al fondamento alla base del confinamento nel ruolo minoritario (i soci esterni al mondo delle professioni, globalmente considerato, non possono acquisire la signoria sulla società). Il precetto opera, non c'è dubbio, imponendo che almeno i due terzi dei soci, secondo i criteri generali, siano abilitati all'esercizio di una o altra delle attività *comprese nell'oggetto sociale*⁴⁷; non è chi non veda, però, il radicale mutamento di prospettiva e di *ratio* che il vincolo normativo così subisce: non sembra, invero, che l'indipendenza nell'esercizio di una data attività liberale venga più o meno compromessa, a seconda che le relative decisioni siano inquinate (condizionate in modo determinante) dalla volontà di soci capitalisti o invece di soci appartenenti ad altre categorie professionali; forse dalle esperienze straniere⁴⁸ e dallo stesso maggior rigore del legislatore italiano nel trattare, proprio sotto questo profilo, la materia dell'avvocatura potrebbero trarsi degli utili insegnamenti: se è necessario difendere l'indipendenza della categoria, questa va difesa anche dalle altre corporazioni professionali. L'art. 10, co. 4, lett. b non interviene per contro in alcun modo sugli equilibri proprietari interni all'eterogenea classe dei soci professionisti; non è neppure detto che la professione prevalente (secondo la singolare formula adottata dall'art. 8 della bozza di regolamento attuativo) debba corrispondere a quella svolta dai soci titolari della maggioranza relativa. La disposizione, d'altra parte, è troppo rigida e, come si è osservato, priva di qualsivoglia modularità, perché se ne possano evincere in via interpretativa principi o regole d'altro contenuto, come poteri di

veto in capo agli esponenti di ciascuna categoria o innalzamenti dei *quorum* al fine di imporre la condivisione delle decisioni fra tutte le anime professionali della società; principi e regole che, senza dubbio, potranno essere introdotti in via statutaria, nei limiti consentiti dalla flessibilità del tipo prescelto, ma che non appartengono al modello legale della società multidisciplinare.

In questo quadro, non sembra neppure necessaria la permanenza in società di esponenti di ciascuna delle categorie interessate: il venir meno di tutti i soci abilitati all'esercizio di una delle attività oggetto dell'ente non dovrebbe comprometterne, in altre parole, la sopravvivenza, qualora la proporzione dei due terzi sia comunque rispettata; è pur vero che l'oggetto sociale diverrebbe, per effetto di quanto previsto dalla successiva lett. c, parzialmente inconseguibile, ma ciò non dovrebbe determinare l'automatico scioglimento della società, provocando semmai, e solo, la risoluzione *ex lege* dei rapporti d'opera (invero, non più eseguibili) inerenti all'attività cessata. Qualche dubbio lo pone, per la verità, la disciplina regolamentare, che singolarmente prevede l'indicazione in via statutaria dell'attività «prevalente» e l'iscrizione della società esclusivamente nel relativo albo (art. 8, co. 2, bozza di regolamento)⁴⁹. A prescindere da qualsiasi considerazione in merito alla bontà in sé di questa soluzione, resta da chiedersi se la stessa conclusione (della neutralità del venir meno di una categoria di soci, rispetto alle sorti della società) possa essere riaffermata, quando a mancare siano (tutti) i professionisti operanti nel settore prevalente; l'inidoneità della norma secondaria ad incidere su una materia estranea all'area affidata all'intervento ministeriale depone per la risposta affermativa, senza che possa neppure subordinarsi la sopravvivenza dell'ente alla modifica formale dell'oggetto sociale, mentre maggiori perplessità desterebbe sicuramente la permanenza della società nell'albo in cui era stata originariamente iscritta.

7. La scelta del tipo societario. La determinazione dell'oggetto sociale.

La frettolosa redazione della nuova disciplina solleva altri, ancorché meno tormentati, interrogativi, a proposito delle soluzioni adottabili dall'autonomia negoziale. Quanto alla scelta del tipo, con l'apertura generalizzata ai «*modelli societari regolati dai titoli V e VI del libro V del codice civile*» stridono alcune disposizioni successive, come quella che impone la menzione della formula «*società tra professionisti*» nella sola «*denominazione sociale, in qualunque modo formata*», tacendo invece della ragione sociale, sotto cui operano le società di persone; e quella, già esaminata, che impone l'esclusione del socio cancellato dall'albo, ricorrendo ad un istituto che il modello azionario non conosce. La correzione, in via interpretativa, va fatta comunque su queste ultime norme, fermo restando il principio del libero accesso ad ogni tipo societario.

Quanto all'oggetto sociale, il co. 4, lett. a, dispone che l'atto costitutivo debba prevedere «*l'esercizio in via esclusiva dell'attività professionale [anche di più attività professionali: co. 8] da parte dei soci*». Sintatticamente la formula è infelice, giacché non è chiaro se l'esclusività si riferisca ai soci o alla società, se, in altre parole, si voglia impedire ai primi di svolgere una attività professionale individuale, collaterale a quella espletata per la seconda, o se si voglia imporre a quest'ultima di avere come oggetto esclusivo l'esercizio dell'attività stessa (secondo le formule, meno ambigue, già adottate in questo stesso, come talora in altri settori: v. art. 17 D. Lgs. 96/2001, art. 2, lett. c, d, L. 223/2006 e art. 80, co. 2, T.U.F.). Questa seconda appare, anche in ragione dei precedenti storici, la lettura più razionale, sebbene a sostegno della prima possa essere chiamato a deporre,

⁴⁶ Anche il tema dell'esclusività o meno dell'oggetto professionale è, come noto e come già si è accennato, dibattuto: in arg. v. Marasà, *I confini*, cit., 399 s.; Silva, Intervento (inedito) ai Convegni promossi dalla Scuola di Notariato del Comitato triveneto, organizzati a Padova il 16 gennaio 2012 e a Bergamo il 25 ottobre 2012; Commissione studi d'impresa CNN, Studio n. 41-2012/I.

⁴⁷ E' inutile precisare che l'eventuale possesso, da parte di un socio, di un titolo abilitante all'esercizio di una professione peraltro non rientrante fra quelle oggetto della società non lo rende annoverabile tra i professionisti, bensì tra i soci capitalisti.

⁴⁸ Rinvio ancora a Morandi, *Intervento*, cit.

⁴⁹ L'indicazione negoziale parrebbe essenziale, se si sta al tenore letterale della norma menzionata nel testo e delle successive, con qualche perplessità, allora, circa l'idoneità della disposizione regolamentare ad introdurre un requisito statutario ulteriore rispetto a quelli previsti dalle norme di rango primario; è per questo, forse, che la Relazione illustrativa della bozza, tutto al contrario, enuncia la mera facoltatività dell'indicazione stessa e postula la libertà dei soci di nulla specificare, con la conseguente necessità di procedere ad una iscrizione plurima.

almeno in una certa misura, il co. 6 dello stesso art. 10; d'altra parte, non sarebbe chiaro a che titolo l'atto costitutivo potrebbe imporre ai soci un obbligo di astensione dalle attività esterne, che sarebbe incompatibile, almeno in certi tipi societari, con la disciplina sui conferimenti; e non è un caso che si sia ritenuto di dover intervenire *in via normativa*, per impedire proprio la partecipazione promiscua a più società tra professionisti.

L'esclusività attiene dunque all'oggetto sociale e restringe il campo d'azione della società. Il che scoperchia altri interrogativi, specie alla luce della permessa interazione fra più professioni. E' intuitivo che la *ratio* delle due disposizioni è quella di precludere alle società tra professionisti di trascendere nel campo delle iniziative imprenditoriali, ma non è semplice individuare i confini di ciò che è loro lecito. Deve innanzitutto ritenersi che l'oggetto sociale possa abbracciare tutti i servizi tipicamente prestati da una determinata categoria professionale, ancorché esterni all'area delle attività riservate, e che d'altra parte, per questi, non valga il principio dell'esecuzione da parte dei soci abilitati, consacrato nella lett. c. E' però l'apertura alle società pluriprofessionali che suscita qualche ulteriore incertezza, giacché non è chiaro se si abbia riguardo esclusivamente (e dunque in modo vincolante) alle professioni protette, o se su un'attività riservata possa innestarsene altra, pur sempre intellettuale, ma non protetta: attività non riservata che, da sempre, si è ritenuta compatibile con l'esercizio in vesti societarie, ma allora in forma di impresa, ossia mercé l'erogazione di servizi perdenti il proprio carattere intellettuale e accomunati ad ogni altro di natura indiscutibilmente imprenditoriale⁵⁰. Il quadro ordinamentale generale del nuovo istituto (con i vincoli e le regole di coordinamento che si vengono descrivendo) induce però ad escludere una soluzione così liberale: nulla, probabilmente, avrebbe impedito al legislatore di orientarsi verso la costituibilità di società ibride, professionali e imprenditoriali insieme, operanti al contempo nei settori più diversi ed eterogenei; ma l'imposizione dell'esclusività dell'oggetto sociale, che rafforza il senso di tutti i precetti successivi, lascia credere che la separazione sia netta e che la frontiera del lecito, per le nuove società tra professionisti, non stia tra le attività intellettuali *tout court* e quelle non intellettuali, ma tra le professioni riservate e quelle non protette.

La possibile costituzione di società pluriprofessionali induce peraltro ulteriori perplessità alla luce della salvezza dei «*modelli societari [...] già vigenti*» (co. 9) e in particolare dunque delle società tra avvocati e di revisione; una salvezza che non può che essere di ordinamento (a meno di non pensare che la norma abbia semplicemente voluto far salvi gli enti in concreto già sorti con le regole precedentemente loro applicabili, ma sarebbe pensare troppo male delle capacità linguistiche del legislatore) e che dunque implica, come si è già avuto modo di osservare, la coesistenza tra modelli organizzativi rispondenti a statuti normativi non omogenei. Sicché, mentre una società per l'esercizio della professione legale continua a dover essere costituita esclusivamente tra avvocati e amministrata da avvocati, una società promiscua, che allo svolgimento di questa attività affianchi quella di dottore commercialista, può incorporare soci capitalisti e soci d'opera per le prestazioni tecniche non intellettuali, nonché affidare il potere gestorio interamente a soggetti non abilitati. Se, poi, a questo si aggiungesse l'irresponsabilità del socio esecutore, nei confronti del cliente, per i danni provocati nell'assolvimento dell'incarico⁵¹, la disarmonia nel sistema sarebbe ancor più marcata: con l'avvocato che, socio di una società tra avvocati pura, sarebbe chiamato a rispondere personalmente per tali danni, trovandosi in una posizione sensibilmente

deteriore rispetto al collega socio di una società mista, incaricato di svolgere lo stesso tipo di incarico.

Sciogliere la stonatura, assumendo che gli avvocati (come i revisori legali) possano optare tra il vecchio modello loro riservato ed il nuovo, appare una soluzione, prima che destituita di fondamento, priva di razionalità. E scarsa consistenza avrebbe verosimilmente anche la tesi che, a questi professionisti, impedisse la partecipazione ad enti multidisciplinari, così da isolare l'esercizio collettivo delle relative attività all'interno delle sole formule societarie loro specificamente dedicate.

8. *L'inammissibilità della partecipazione a più società.*

Attiene alla composizione della compagine sociale anche il divieto, sancito dal co. 6, della partecipazione contemporanea a più società tra professionisti. Formulato così genericamente, il principio (nuovamente ripreso dalle esperienze precedenti) non risponde ad alcuna logica razionale ed il previsto regolamento attuativo non potrà che ricalibrarlo al fine di renderlo consono al sistema in cui si inserisce. Esso deve riguardare i soli soci professionisti e la partecipazione a società operanti nel medesimo ambito professionale. Ai soci capitalisti resta conseguentemente lecito l'ingresso in più società, come anche, al limite, al socio abilitato la partecipazione ad una seconda società in veste (nei termini sopra individuati) di socio capitalista. Al professionista iscritto in più albi resta infine probabilmente consentito l'accesso ad una società per ciascuna delle professioni che egli è autorizzato ad esercitare. La sanzione, in caso di violazione del divieto (in termini di «incompatibilità» si esprime la norma), dovrebbe consistere nella nullità della partecipazione successiva (o, in caso di acquisto di una quota già emessa, nella nullità di questo), non essendo facile ipotizzare un obbligo del socio di optare, a pena di decadenza/esclusione automatica, per una delle due società, in assenza di indicazioni normative circa il termine per l'esercizio dell'eventuale opzione e su quale delle due partecipazioni verrebbe a decadere (ma anche qui, forse, potrebbe intervenire il regolamento).

9. *Aspetti organizzativi della società: società di capitali;*

La rilevata debolezza dei vincoli normativi alla proprietà nelle società multidisciplinari in buona parte non dipende da carenze nella loro definizione, ma è strettamente connessa con la scelta stessa di legittimare gli enti pluriprofessionali. Dove invece la norma manifesta una profonda e non giustificabile inadeguatezza funzionale è nelle società monoprofessionali.

Qualche primo dubbio interpretativo può forse essere facilmente sciolto. Essa esige, innanzitutto, che la proporzione minima tra le due classi di soci sussista in astratto (ossia, a prescindere da eventuali assenze e con generale riguardo alle decisioni di competenza dei soci), non già in concreto⁵², non avendo altrimenti senso gli effetti prodotti dal venir meno della condizione⁵³. In secondo luogo, il parametro di riferimento per la verifica del requisito è dato dalla distribuzione dei diritti di voto, la numerosità dei soci e l'entità del capitale detenuto restando per contro di per sé irrilevanti: non occorre, dunque, che i professionisti siano in numero doppio rispetto ai soci non abilitati, né che analogo rapporto sussista tra le aliquote di capitale che le due classi, rispettivamente, rappresentano, essendo sufficiente che, per tutte le materie di competenza dei soci, i primi dispongano potenzialmente di un pacchetto di voti doppio rispetto ai secondi. Il vincolo agisce pertanto, più che sul piano degli assetti proprietari in senso stretto, su quello degli assetti organizzativi e dell'allocazione dei diritti sociali.

Il punto è che la disposizione – quantunque, facendo riferimento sia

⁵⁰ Per tutti v. Galgano, *Le società in genere*, cit., III ed., 2007, 36 ss.; Abbadessa, *Le disposizioni generali*, cit., 19; in Giurisprudenza cfr. Cass., 24 ottobre 2008, n. 25735, in Giur. it., 2009, 1934; Cass., 2 marzo 1994, n. 2053, in Giur. it., 1994, I, 1, 1272. Secondo una dottrina minoritaria, la prestazione societaria di questi servizi resterebbe invece riconducibile al contratto d'opera, o, al più, ad un contratto atipico: Di Sabato, *Società in generale. Società di persone*, in Tratt. dir. civ. del Consiglio nazionale del notariato, diretto da Perlingieri, Napoli 2004, 35; v. anche Bussolotti, voce *Società di professionisti*, in Enc. dir., XLII, Milano, 1990, 1075 s.

⁵¹ *Infra*, par. 8.

⁵² Cfr. anche Stabilini, *I soci non professionisti*, cit., 50.

⁵³ Non dovrebbero rilevare, dunque, neppure eventuali sospensioni del diritto di voto, né se relative a specifiche decisioni (ad es., alle delibere concernenti la promozione dell'azione di responsabilità nei confronti dei soci-amministratori, ex art. 2373 c.c.), né se generali, ma comunque transitorie (come accadrebbe nei riguardi del socio moroso). Maggiore incertezza suscita la presenza di azioni a voto condizionato, quando la condizione non si sia verificata o venga meno; delle stesse, probabilmente, non si deve tenere conto, a prescindere dalla temporaneità o meno della privazione del voto, sicché, ove questo sia sottratto, in misura rilevante, ai soci professionisti, la società è destinata allo scioglimento, a meno che la condizione non torni a verificarsi (o non si riequilibrino comunque gli assetti proprietari) entro il semestre previsto dalla legge.

a maggioranze calcolate per quote di capitale, sia a maggioranze calcolate per teste, mostri di voler tenere conto della molteplicità delle forme societarie vestibili dalla STP – è in realtà costruita fondamentalmente pensando alla società per azioni e persino ad un modello non elaborato di società per azioni: in cui la detenzione dei due terzi dei voti accorda in effetti ai professionisti la piena signoria su qualsivoglia decisione (prime fra tutte, quelle strutturali e quelle di nomina alle cariche sociali) di competenza dei soci.

Già una società per azioni può peraltro presentare un assetto organizzativo più complesso, cosicché non ci si può sottrarre all'interrogativo concernente i limiti di compatibilità delle possibili varianti statutarie immaginabili, con il vincolo proprietario qui in esame. E' legittimo introdurre un sistema elettivo per liste bloccate, al fine di consentire ai soci capitalisti (di minoranza) di designare un proprio esponente in seno al consiglio di amministrazione? E' lecito emettere strumenti finanziari partecipativi, liberamente assegnati e dotati di diritto di voto e/o di nomina di un componente dell'organo gestorio? E' possibile innalzare i *quorum* per le materie di competenza dell'assemblea straordinaria, al fine di accordare, di fatto, un potere di veto ai soci non abilitati?

I quesiti potrebbero moltiplicarsi. La ormai più volte evidenziata carenza di modularità della formula normativa non consente di per sé di calibrare il vincolo in funzione di alcuna di queste varianti organizzative. D'altra parte la *ratio* stessa della disposizione, se agevolmente individuabile nelle sue linee generali, resta opaca nei suoi precisi contorni, sì che non aiuta a comprendere sin dove la barriera all'accesso dei soci non abilitati si voglia spingere. Probabilmente una macro-distinzione va operata a livello delle materie di competenza dell'assemblea, a seconda che vertano sulla nomina degli amministratori o su altro. Sembra chiaro che la funzione del vincolo proprietario è, anzitutto, quella di non sottrarre ai professionisti quella forma di signoria indiretta (e potenziale⁵⁴) sulla gestione, derivante dal potere di designazione dei soggetti che ne sono incaricati: scelta di retroguardia, rispetto a quelle compiute in altri ordinamenti, posto che – come si dirà⁵⁵ – l'organo amministrativo risulta per converso liberamente componibile, ma palese e soprattutto non pregiudicabile attraverso rimodulazioni statutarie dei *quorum*, stante quanto disposto dall'art. 2369, co. 4, c.c. In uno scenario di questo tipo, l'apertura all'ingresso nel consiglio di esponenti della minoranza non abilitata o dei terzi investitori (possessori di strumenti finanziari partecipativi) dovrebbe risultare però conciliabile con essa, in quanto insuscettibile di rovesciare i rapporti di forza interni all'organo e idonea per converso ad assicurare un più efficace monitoraggio sulla gestione a beneficio e a tutela della componente non professionale della società. Analogamente, dovrebbe potersi considerare legittima l'adozione del sistema dualistico di *governance*, sebbene per tal via si allenti ancor di più il nesso tra soci abilitati e gestori.

Sul secondo fronte, quello rappresentato da tutte le decisioni diverse dalla nomina alle cariche sociali, il terreno si fa più scivoloso. In sé, la disposizione è confezionata in modo da assicurare ai professionisti, quali che siano le dimensioni della società e dunque pur potendo variare i *quorum* legali in funzione di queste, il potere di assumere qualsivoglia decisione a prescindere dall'orientamento espresso dall'altra classe di soci (con la sola eccezione della delibera di cui all'art. 2393, ult. co., c.c.). La questione è dunque se questa sorta di riserva sia inalterabile statutariamente. Il dato normativo non offre peraltro alcun appiglio utile a fondare né l'interpretazione più rigida, né una lettura più liberale: la fissazione dell'equilibrio proprio sul crinale dei

due terzi dei voti, su cui si colloca la soglia di legge più elevata per il raggiungimento del *quorum* deliberativo in procedimenti assembleari (art. 2368, co. 2, c.c.), indurrebbe a propendere per una soluzione *tranchante*, non lasciando spazio per sia pur limitate correzioni statutarie che determinino un arretramento della posizione dei soci professionisti su specifiche materie; ma, in una norma che tanto pecca di eccesso di semplicità, non si può probabilmente attribuire troppo peso alla scelta numerica. Certamente diverso sarebbe d'altra parte l'impatto di una clausola che elevasse i *quorum* per tutte le delibere diverse da quelle di cui all'art. 2369, co. 4, da quello di una clausola che altrettanto facesse in relazione, ad esempio, alla sola modifica dell'oggetto sociale, o che consentisse l'intervento, su questo tema, dei possessori di strumenti finanziari partecipativi⁵⁶; ma dosaggi di questo genere sono impossibili in via interpretativa, sicché non resta che optare alternativamente per una delle due soluzioni estreme: o si nega puramente e semplicemente la modulabilità degli equilibri di potere per tutte le materie di competenza assembleare, o si assume che debba essere dato rilievo esclusivo al potere di selezione degli amministratori e si apre allora ad ogni possibile variante statutaria, in quanto impatti sulle altre materie. E' utile osservare che questa seconda soluzione potrebbe radicarsi in una visione forse non irrazionale degli equilibri tra indipendenza del ceto professionale e protezione degli interessi degli investitori: lasciando agli esponenti del primo il controllo su ciò che attiene al governo dell'attività (al limite, sebbene la questione sia parzialmente diversa, includendo tra le materie a *quorum* immodificabili anche le autorizzazioni eventualmente previste ai sensi dell'art. 2364, n. 5, c.c.) e permettendo invece una diversa calibratura dei poteri – richiedendo in sostanza ai professionisti di trovare il consenso, almeno parziale, dei capitalisti: di questo si tratterebbe, alzando i *quorum*, di accordare in fatto un potere di veto a questi secondi⁵⁷ – su ciò che attiene agli elementi strutturali della società (si pensi, ad esempio, ad una decisione di ampliamento dell'oggetto sociale, con la previsione della multidisciplinarietà dell'attività, che riguarda certo chi la esercita, ma anche chi investe).

Dovendo abbandonarsi ad una scelta così manichea, tuttavia, la prima soluzione risulta, per quanto poco soddisfacente, probabilmente quella più aderente allo spirito sottinteso nel testo normativo.

Se poi si sposta l'attenzione alle altre società di capitali ed in ispecie alla società a responsabilità limitata, il quadro si complica ulteriormente per ragioni facilmente intuibili. Sul fronte delle decisioni strutturali, il problema si profila in termini analoghi a quelli sin qui esaminati (i due terzi dei voti bastano ai soci professionisti, nel silenzio dell'atto costitutivo, per assumere in piena autonomia qualsiasi decisione⁵⁸, ma l'asticella è innalzabile in via negoziale), aggravato dalla teorica possibilità di richiedere, in questo modello, l'unanimità per la formazione del consenso. Sul fronte della gestione dell'attività, per converso, la detenzione della maggioranza indicata dalla legge non sarebbe idonea ad assicurare alcuna supremazia ai professionisti, sia nel caso in cui l'atto costitutivo assegnasse alla collettività dei soci la competenza su talune materie *ex art.* 2479, co. 1, c.c., al contempo elevando il *quorum* oltre i due terzi, sia nel caso in cui accordasse ai soci capitalisti diritti particolari, tali da determinare una riserva a loro favore del potere di designazione degli amministratori o della stessa carica gestoria⁵⁹, oppure un potere di veto in merito ad un più o meno ampio spettro di operazioni.

Un limite all'autonomia statutaria, in questa direzione, si impone per non privare di significato la prescrizione normativa, ma la sua determinazione resta problematica.

⁵⁴ Nulla esclude infatti che, in caso di divergenze tra i soci professionisti, il ruolo di quelli non abilitati divenga determinante.

⁵⁵ *Infra*, par. 7.

⁵⁶ Resta a questo proposito scarsamente rilevante il problema della sede di esercizio del diritto di voto accordabile in linea generale a tali soggetti, che, com'è noto, secondo alcuni si situerebbe all'interno dell'assemblea speciale (ai sensi dell'art. 2376 c.c., e con la conseguente attribuzione alla categoria di un potere di veto sulla decisione assunta dall'assemblea degli azionisti), mentre per altri si affiancherebbe, in seno a quest'ultima, al voto esercitato dai soci, concorrendo alla formazione di una deliberazione unitaria (con la conseguente necessità di riformulazione dei *quorum*, tenendo conto della sommatoria dei voti esercitabili dalle due macrocategorie di investitori).

⁵⁷ Un po' più complessa si farebbe la questione, se si ragionasse sull'emissibilità di strumenti partecipativi con diritto di voto su particolari argomenti e si muovesse dal presupposto per cui il loro voto va sommato a quello degli azionisti; ma è superfluo prendere qui in considerazione tutte le possibili, assai articolate varianti astrattamente immaginabili.

⁵⁸ Ivi compresa la nomina degli amministratori, sul presupposto che non vada condivisa la tesi, in verità minoritaria, secondo la quale, nel silenzio dell'atto costitutivo, tutti i soci sarebbero investiti *ex lege* della carica.

⁵⁹ Cfr., nel senso dell'insufficienza del vincolo normativo, con riguardo a questa come ad altre ipotesi che in seguito verranno esaminate, Marasà, *I confini*. Postilla, cit., 404; Stabilini, *I soci non professionisti*, cit., 51 s.

Anche qui, la ricerca di un equilibrio tra indipendenza della professione e libertà di conformazione degli assetti societari, che consentisse un'ingerenza di carattere difensivo ai soci non abilitati, pur senza trasferire a costoro la signoria sulla gestione dell'attività, apparirebbe ragionevole e verosimilmente in linea con gli stessi obiettivi della legge; sennonché rimane assai dubbia la possibilità di estrapolare in via interpretativa i risultati cui essa plausibilmente potrebbe condurre dallo scarno dato normativo a disposizione. In definitiva, l'alternativa si pone fra tre soluzioni tutte, per una ragione o per l'altra, poco soddisfacenti: reputare i vincoli organizzativi non estensibili oltre la regola in punto di distribuzione dei diritti di voto, enunciata espressamente, e così ritenere la loro funzione sostanzialmente neutralizzabile in via statutaria; reputare che dagli stessi sia enucleabile un più generale e rigido principio, tale da precludere qualsiasi compartecipazione (diretta o no, a carattere propulsivo o difensivo) dei soci non abilitati alla gestione dell'attività, e così però forse andando oltre lo spirito della legge e le funzioni cui essa attende; predicare l'enucleabilità di un principio che medi tra i due opposti, dai contorni peraltro più difficilmente definibili (lecito un potere di veto su operazioni di carattere straordinario? lecita la presenza di un consigliere di minoranza? la nomina di un amministratore in regime di amministrazione disgiuntiva, se attraverso il meccanismo dell'opposizione la decisione rimane in ultima istanza comunque affidata ai professionisti?) e forse al di là del limite consentito all'esegesi normativa.

10. (segue) e società di persone.

Nelle società di persone il criterio stabilito nell'art. 10 L. 183/2011 fallisce anche davanti al modello legale, o, quantomeno, assume un ruolo e una pregnanza profondamente diversi. Pure qui si profilano certamente interrogativi analoghi a quelli sinora emersi (lecito in una s.n.c. attribuire la carica di amministratore, non importa se disgiuntamente o congiuntamente, ai soli soci non abilitati?), ma il tema si arricchisce di ulteriori, interessanti profili: l'ordinamento organizzativo comune dei tipi a base personale è compatibile con i più stringenti vincoli posti dalla disciplina speciale, o richiede una qualche forma di adattamento? quest'ultimo dovrebbe considerarsi parte integrante del modello legale della società di persone tra professionisti, o sarebbe onere del contratto sociale provvedervi (sulla falsariga di quanto previsto nello stesso art. 10 sotto altri profili), pena l'illiceità dell'esercizio in forma societaria dell'attività?

La sola correzione del criterio normativo, sicuramente possibile e agevolmente introducibile, attiene al parametro su cui calcolare il peso del voto dei soci, giacché né il loro numero, né la misura della loro partecipazione al capitale determinano gli equilibri di potere, quando la maggioranza va calcolata secondo le quote di partecipazione agli utili; la preteritorietà del vincolo legale, peraltro, impone senza dubbio il raffronto anche con questa terza misura, al fine di verificare il rispetto degli assetti proprietari richiesti dall'art. 10.

Quale che sia la proporzione tra le classi dei soci, però, la supremazia sulla gestione dell'attività non rimane appannaggio dei professionisti, se, in virtù del regime legale comune, la carica di amministratore è riconosciuta a tutti i soci disgiuntamente; la circostanza che, in ogni caso, per effetto del gioco delle opposizioni e della decisione sulle medesime, ex art. 2257 c.c., i soci abilitati conservino il potere di esprimersi in ultima istanza, non riduce se non in minima parte lo scarto tra gli effetti prodotti dal vincolo normativo nelle società di capitali e quelli dallo stesso conseguiti nelle società di persone.

A questo si aggiunge la constatazione che, anche sul versante delle decisioni estranee alla gestione dell'attività e segnatamente di quelle aventi ricadute sugli assetti fondamentali e strutturali della società, il principio di unanimità sancito dall'art. 2252 c.c. rovescia la logica cui sembra ispirarsi la disciplina speciale al riguardo delle società di capitali. Di qui gli interrogativi sopra enunciati, che, nuovamente, pongono di fronte ad alternative tutt'altro che soddisfacenti. E' l'ordinamento generale delle società di persone ad arretrare di fronte all'ordinamen-

to di settore, con la necessità di estrarre da questo una serie di principi ritagliati *ad hoc* su questi tipi societari ed operanti nel silenzio del contratto (sufficienza del consenso dei due terzi dei soci – e poi, da calcolare in base a quale parametro? – per le modifiche del contratto sociale; attribuzione della carica di amministratore esclusivamente ai soci professionisti, e via dicendo), attraverso un'operazione ermeneutica di assai dubbia legittimità? E' invece il primo a prevalere, così però neutralizzando in gran parte la significatività del secondo *in parte qua*? Oppure è sempre quest'ultimo a determinare la misura della compatibilità tra esercizio della professione e modelli a base personalistica, ma nel diverso senso – come si è sopra ipotizzato – di imporre al contratto sociale di deviare dal regime legale, al fine di introdurre clausole atte a restituire ai soci professionisti il ruolo di primazia sull'attività, loro appartenente nelle società di capitali?

Qui più che in queste ultime, l'esigenza di orientare la ricerca non solo sul piano dei limiti all'autonomia negoziale, ma, prima ancora, su quello della ricostruzione del modello organizzativo legale, rende l'interprete inerme di fronte a un dato normativo tanto approssimativo. Tutto suggerirebbe di approfondire lo sforzo diretto a non rinunciare a garantire un presidio forte a favore della classe dei professionisti, ma se la strada sia percorribile, e attraverso quale dei due percorsi testé indicati, è tutt'altro che sicuro.

11. La libera composizione dell'organo amministrativo.

I diversi tipi societari tornano ad essere accomunati da una medesima disciplina, o, per meglio dire, dall'assenza di qualsivoglia disciplina, sotto il profilo della composizione dell'organo gestorio.

La mancata introduzione di limiti o di criteri che riproducano a questo livello gli equilibri tra professionisti e non professionisti, imposti a livello proprietario e dell'allocatione dei diritti di voto, costituisce una novità, che muta radicalmente la prospettiva accolta dal legislatore nelle precedenti norme di settore, le quali, quantunque non vadano esenti esse stesse (e specie l'art. 2 D. Lgs. 39/2010) da una certa fragilità di formulazione⁶⁰, enunciano principi di tutt'altro tenore. Principi che, peraltro, lo stesso legislatore mostra di non voler rinnegare completamente, se si considera che la «nuova» società tra avvocati dovrà essere amministrata, da quanto sembra di potersi dedurre dalle linee guida dettate dal citato art. 5 L. 247/2012, esclusivamente da avvocati. L'opzione italiana appare d'altro canto in controtendenza, come si è accennato, anche rispetto alle principali esperienze d'oltreconfine, le quali non solo manifestano un'eguale propensione a garantire una gestione da parte di soggetti abilitati, nelle professioni per così dire sensibili (basti considerare, in Germania, i §§ 59f BRAO, 28 WPO e 49 s. StBerG), ma seguono la medesima linea nella regolamentazione generale della materia, spesso introducendo vincoli di particolare pregnanza, incidenti sulle funzioni in concreto assunte dal *management*, al fine di assicurare che anche i ruoli esecutivi siano affidati a professionisti: una buona testimonianza, a questo proposito, accanto alla citata legge francese sulle *sociétés d'exercice libéral* (art. 12 s. Loi n. 90-1258) è resa dalla disciplina spagnola (v. art. 4 Ley 2/2007). Valutazioni di opportunità e di congruità funzionale dell'opzione italiana a parte, il principio della libera componibilità dell'organo gestorio porta con sé alcune conseguenze, sia sul piano più prettamente societario, che su quello dei rapporti professionali. E' però senza dubbio a questo secondo livello che si snodano i temi di maggiore importanza⁶¹. Occorre peraltro tenere distinti, sia pure seguendo una partizione molto sommaria, due profili: quello delle strategie globali dell'attività e quello dell'esecuzione dei rapporti d'opera. Dal primo punto di vista, la circostanza che soggetti non abilitati possano trovarsi, in quanto investiti della carica di amministratore, nella condizione di dettare le linee generali dell'attività sociale e di orientarne così lo sviluppo dipende dal fatto che, come si è ripetutamente osservato, il presidio all'indipendenza della professione è collocato, sotto tale aspetto, al diverso stadio degli assetti proprietari e questa distribuzione dei ruoli risulta sicuramente compatibile con i vincoli

⁶⁰ Per un cenno v. Camellini, in Commentario t.u.f., a cura di Vella, II, Torino, 2012, sub artt. 1-8 D. Lgs. 39/2010, 1953; sull'art. 2, più in generale, Bauco, in *La revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati*, Commentario a cura di de Luca, Nuove leggi civ., 2011, 105 ss.

⁶¹ Sotto il profilo societario, tale principio rende senza dubbio legittime, ad esempio, le clausole che prevedano l'eleggibilità alla carica anche di terzi non soci, nelle s.r.l.

pubblicistici inerenti all'esercizio della professione.

Dal secondo punto di vista, le cose non possono stare nello stesso modo: il riferimento a questi ultimi vincoli introduce il vero tema centrale collegato al difetto di riserva sull'amministrazione, tema intrinsecamente annodato alla titolarità dei rapporti d'opera intellettuale con la clientela. Trattandosi di società *ad oggetto professionale*, è infatti direttamente ad esse che tali rapporti fanno giuridicamente capo, come d'altra parte esplicita lo stesso art. 10, co. 4, lett. c. (l'incarico è «*conferito alla società*»), secondo una formula poi riprodotta tra i principi cui dovranno sottostare le future, nuove società tra avvocati (art. 5, co. 2, lett. e, L. 247/2012) e che segna la linea di confine rispetto alle tradizionali associazioni professionali (v., ancora nella nuova disciplina dell'ordinamento forense, l'art. 4, co. 1, L. 247/2012, a mente del quale, in queste ultime, l'incarico è «*sempre conferito all'avvocato in via personale*», e quantunque su questo stesso piano una certa ambiguità presenti il successivo decimo comma). In questo quadro, la posizione del socio esecutore non è quella di parte del rapporto stesso e dunque di obbligato alla prestazione nei confronti del cliente, bensì quella di soggetto che vi dà esecuzione in forza di un secondo rapporto, collaterale al primo, intercorrente esclusivamente tra il medesimo e la società. In altra sede, ho evidenziato come la legge non definisca il titolo (conferimento, scambio mutualistico ecc.) in forza del quale questo rapporto collaborativo sorge; altri hanno sottolineato anche come non necessariamente esso debba precedere l'affidamento dello specifico incarico alla società, potendo l'attività essere impostata pure secondo meccanismi per cui la società stessa debba procurarsi la collaborazione dei propri soci di volta in volta, per così dire contrattandola con gli stessi, con buone ricadute, certamente, sul piano dell'indipendenza dei professionisti ⁶².

12. *L'esecuzione dell'opera intellettuale nel rapporto socio - società. Il problema della responsabilità del socio esecutore nei confronti del cliente.*

Il co. 4, lett. c, si limita ad imporre all'atto costitutivo della società di prevedere «*criteri e modalità*» affinché l'opera intellettuale venga eseguita «*solo*» da un socio abilitato, scelto in linea di principio dal cliente, o, in mancanza, designato dalla società, sulla quale grava allora l'obbligo di darne comunicazione preventiva e per iscritto al cliente stesso. Il regolamento attuativo di cui al decimo comma è chiamato a disciplinare con maggiori dettagli questa materia.

Molti profili restano però oscuri.

Come si è rilevato, non è detto in primo luogo a che titolo il socio debba assolvere all'incarico affidatogli. Che ciò avvenga in seno ad un rapporto giuridico intercorrente tra questi e la società appare indiscutibile, dal momento che il socio non è parte del rapporto d'opera con il cliente, di cui è titolare esclusivamente la società. Che si tratti di un conferimento è possibile, ma non necessario, ed è inquadramento comunque condizionato dalle regole dei diversi modelli societari; non sembra infatti sostenibile che la novella abbia implicitamente derogato all'ordinamento dei tipi sociali, aprendo ai conferimenti d'opera nelle s.p.a. e liberalizzandoli nelle s.r.l. D'altra parte, nelle cooperative sarà il rapporto mutualistico – come si è accennato – la sede naturale di innesto della prestazione. Anche la remunerazione potrà assumere vesti diverse (ristorno, utili), senza che peraltro, nuovamente, le specificità del ruolo ricoperto dal socio professionista consentano di alterare le regole del tipo (così, nelle s.p.a., il principio di eguaglianza delle azioni).

Sul piano del contenuto di tale rapporto, assume rilevanza centrale il cennato problema della ricostruzione delle gerarchie tra socio esecutore e società, nella determinazione delle concrete modalità di assolvimento dell'incarico intellettuale, ossia nell'assunzione delle scelte professionali orientanti l'esecuzione dell'opera.

Quale che sia in concreto la causa dell'obbligazione assunta dal socio, l'assetto triangolare dei rapporti rimane tale per cui la sua posizione nei confronti del cliente è quella di un soggetto incaricato di eseguire una prestazione giuridicamente riferibile e imputabile alla società; alla stregua dei principi generali, verrebbe dunque naturale

affermare l'esistenza di un potere direttivo da parte di quest'ultima (e perciò dei suoi amministratori) in merito alle concrete modalità di esecuzione dell'opera.

Le normali coordinate dei rapporti obbligatori non appaiono, tuttavia, applicabili, sia perché, nel contesto organizzativo societario delineato dalla riforma, esse finirebbero per azzerare la riserva di attività, sia perché neutralizzerebbero di fatto la logica della scelta del professionista, affidata al cliente. Il primo argomento, più ancora del secondo, è decisivo: non ponendosi alcun vincolo di carattere soggettivo all'assunzione delle cariche amministrative, non può attribuirsi ad un organo gestorio potenzialmente formato da soggetti non abilitati alcun potere di direzione nei confronti del professionista incaricato, a pena di svuotare il senso stesso della prescrizione contenuta nella lett. c, qui in commento. Dal momento che la novella non liberalizza in alcun modo le professioni protette, ma si limita a coordinarne i principi inderogabili con l'esercizio in forma societaria, l'esecuzione dell'opera deve restare non solo materialmente, ma soprattutto intellettualmente affidata ad un soggetto iscritto all'albo, chiamato ad eseguirla con l'indipendenza e l'autonomia di giudizio consustanziali a tali professioni. E' dunque secondo questa logica che deve essere letta la disposizione testé menzionata: tra i due livelli implicati (amministratori; socio incaricato), posta l'assenza di qualificazione professionale del primo, le scelte intellettuali devono essere riferite al secondo.

La società non ha pertanto alcuna facoltà di indirizzo in proposito. Non si tratta solo di un limite ad un potere di direzione altrimenti integrale, sicché il socio non è obbligato ad ottemperare alle istruzioni ricevute, neppure nel caso in cui esse siano congrue, sul piano del corretto agire professionale (si pensi alla scelta tra più soluzioni architettoniche tutte adeguate, o della linea difensiva da adottare in una controversia con l'Agenzia delle Entrate). Alla società rimane solo il potere di revoca dell'incarico, specie a tutela della propria posizione di controparte del rapporto d'opera, che la espone alla responsabilità diretta per i danni cagionati dal socio nell'espletamento dell'incarico; potere che deve prevalere anche sulla scelta del professionista compiuta dal cliente.

Questi principi prescindono dal concreto *status* soggettivo degli amministratori e dunque si applicano anche quando l'organo gestorio sia composto da professionisti, sia perché, di fronte ad una proposizione generale quale è quella contenuta nella citata lett. c, non appare coerente differenziare la gerarchia dei ruoli in funzione dello specifico assetto societario, sia perché la circostanza che il socio incaricato non sia chiamato a svolgere l'incarico rimanendo per così dire un semplice elemento interno dell'organizzazione, ma assuma una rilevanza esterna e diretta nel rapporto con il cliente (come si evince dalla facoltà di designazione a costui riservata), depone nel senso dell'assolutezza della sua autonomia, anche nei riguardi di amministratori che fossero, come lui, abilitati alla professione.

In qualche modo, lo stesso art. 10 L. 183/2011 parrebbe muoversi su una analoga lunghezza d'onda, consentendo al soggetto affidatario dell'opera di opporre agli altri soci il segreto professionale sulla medesima. La disposizione pone in verità alcuni delicati quesiti sia dal punto di vista dei rapporti societari, sia e nuovamente da quello dei rapporti professionali (il medesimo segreto è opponibile agli amministratori, con evidenti ricadute, a seconda della risposta, sugli obblighi gestori gravanti sui medesimi? in quanto responsabile per i danni provocati nell'esecuzione dell'opera, può la società intervenire, almeno per recedere se possibile dal contratto con il cliente o per revocare l'incarico al socio, con la conseguente, logica necessità di predicare il suo diritto di essere edotta sull'espletamento dello stesso?). In ogni caso, a prescindere da questi profili informativi, l'indipendenza del soggetto esecutore dalle indicazioni eventualmente provenienti dagli amministratori (a questo punto, abilitati o no che siano, dovendosi ragionare in termini di regole generali) resta inoppugnabile.

E' in tale chiave, dunque, e nel rispetto di questa premessa, che va letta l'ambigua disposizione ora contenuta nell'art. 12 della bozza di regolamento attuativo, che, nel ribadire la responsabilità disciplinare del socio per le violazioni deontologiche commesse, la estende alla

⁶² Marasà, *I confini*, cit., 403; Ibba, *Le società tra professionisti*, cit., 12.

società, nel caso in cui la violazione sia «ricollegabile a direttive impartite» dalla medesima: la norma, al di là delle possibilità che essa ha di colpire comportamenti ricadenti non già su uno specifico incarico intellettuale, bensì sull'attività societaria nel suo complesso, deve essere probabilmente intesa come sanzione operante sul mero presupposto *di fatto* dell'esistenza di un flusso di istruzioni tra amministratori e socio, a prescindere dalla (in)configurabilità di un vincolo giuridico relativo ad esse (sul modello, per fare un paragone, dell'art. 2497 c.c.).

Il delineato assetto strutturale del rapporto con la società porta immediatamente al problema, infine, della posizione giuridica del socio rispetto al cliente e della sua eventuale responsabilità nei confronti di quest'ultimo. Si è ricordato che la tendenza legislativa del primo scorcio di secolo si era orientata verso l'affermazione del principio della responsabilità diretta e solidale (con la società) dell'incaricato, per i danni provocati nell'esecuzione dell'opera: principio comune alle due figure sino ad oggi delineate, sebbene declinato in regole non del tutto omogenee (nelle società tra avvocati, il socio incaricato risponde in solido con la società, ma normalmente con esclusione degli altri soci, in deroga ai principi generali sulle società in nome collettivo; nelle società di revisione, il socio risponde sempre con la società, obbligando eventualmente anche gli altri soci, secondo le regole del tipo prescelto). La novella del 2011, sul punto, tace del tutto.

Che la affermata autonomia del socio designato porti necessariamente

te con sé, per ragioni strutturali immanenti al rapporto d'opera, la sua responsabilità diretta nei confronti del cliente è postulato probabilmente discutibile, dal momento che, come la prima si esprime nel rapporto con la società, anche la seconda può bastare che si innesti in questo, esplicandosi nei confronti dell'ente. E' opportuno evidenziare che neppure le norme di settore sanzionanti la responsabilità personale dell'affidatario presuppongono o generano un rapporto d'opera socio – cliente, avente ad oggetto l'esecuzione di questa: il primo non assume nei confronti del secondo l'*obbligazione primaria* all'espletamento dell'incarico, che continua a far capo esclusivamente alla società⁶³. In un contesto di relazioni aventi questa struttura, dunque, le disposizioni speciali, finendo per far gravare sul socio la responsabilità per l'inadempimento di un obbligo che non gli è proprio (ed escludendo per converso, almeno nella professione legale, quella degli altri soci), parrebbero manifestare una componente non trascurabile di asimmetria rispetto alle stesse regole societarie⁶⁴. Dall'altra parte, tuttavia, negando l'estensibilità in via analogica del principio, l'asimmetria interna al fenomeno delle professioni collettive sarebbe stridente; e se si considera che le norme di settore costituiscono un obbligo del socio (la sua responsabilità è di natura contrattuale, non aquiliana) avente ad oggetto la correttezza dell'attività e riconducibile verosimilmente alla famiglia degli obblighi di protezione da contatto sociale⁶⁵, il carattere aperto e generale del principio stesso si lascia predicare più agevolmente.

⁶³ Perciò, ad esempio, la scelta dei tempi di recesso o di cessione della propria partecipazione, da parte del professionista incaricato, non è condizionata dalle esigenze di continuità dell'espletamento dell'incarico, che è la società a dover garantire, e segue esclusivamente le regole dell'ordinamento societario.

⁶⁴ E' noto per la verità che, in materia di società tra avvocati, parte della dottrina, favorita dall'assimilazione normativa al tipo delle società in nome collettivo, ha cercato di ricondurre la responsabilità dell'esecutore nel novero della comune responsabilità dei soci (Fezza, *Alcuni brevi commenti*, cit., 290 ss.; v. anche E. Minervini, *Conferimento*, cit., 626); tuttavia, a prescindere da ogni altro rilievo, lo scostamento rispetto a questa resta, almeno nella parte in cui vengono esentati gli altri soci e per l'inoperatività (ragionevolmente predicabile; *contra*, però, E. Minervini, *Conferimento*, cit., 628) del *beneficium excussionis*; in ogni caso, si tratta di ricostruzione irripetibile nei tipi societari a base non personale e per gli esecutori non soci (in particolare, per i dipendenti della società, responsabili anch'essi, nell'attività di revisione legale), e quindi inidonea a fornire un'adeguata chiave di lettura del principio, nel suo complesso.

⁶⁵ Su tale tema v., da ultimo, Zaccaria, *Der Aufhaltsame Aufstieg des sozialen Kontakts (La resistibile ascesa del «contatto sociale»)*, in corso di pubblicazione in Riv. dir. civ., 2013. Com'è noto, la natura della responsabilità del socio (nelle società tra avvocati) o del dipendente (in quelle di revisione) è controversa: cfr. specialmente Montalenti, *La società tra avvocati*, cit., 1178; Spada, *Schegge di riforma del diritto delle società di persone*, in Studi in onore di Schlesinger, IV, Milano, 2004, 3108 ss.; E. Minervini, *Conferimento*, cit., 625 ss.; Bussoletti, *Le società di revisione*, cit., 315 ss.; Balzarini/Marchetti-Bianchi, *La disciplina delle società quotate*, II, Milano, 1999, 1944 s.; Fezza, *Alcuni brevi commenti*, cit., 290 ss.; Montagnani, *Il «tipo»*, cit., 1017 ss.

L'oggetto sociale della società tra professionisti¹

Marco Silva
Notaio in Rubano*

La questione principale in relazione all'oggetto sociale delle STP è se esso debba essere "esclusivo" oppure possa prevedere anche attività accessorie a quelle professionali ancorchè non esclusive della professione per il cui esercizio in forma societaria la STP è costituita. Nel testo della norma non v'è un espresso riferimento all'oggetto sociale, ma solo la precisazione al comma 3 che "è consentita la costituzione di società per l'esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico secondo i modelli societari regolati dai titoli V e VI del Libro V del Codice Civile", al comma 4 che "possono assumere la qualifica di società tra professionisti le società il cui atto costitutivo preveda: a) l'esercizio in via esclusiva dell'attività professionale da parte dei soci", aggiungendosi al comma 8 che "la società può essere costituita anche per l'esercizio di più attività professionali".

Una prima corrente dottrinale pone l'accento sul fatto che la norma riferisce ai soci l'esercizio dell'attività professionale portando a ritenere che l'esercizio dell'attività professionale spetti solamente ai soci, escludendo che essa possa essere in qualche modo riferibile o imputabile alla società e conseguentemente dedotta nell'oggetto sociale. Coerentemente con tale ricostruzione il contratto d'opera professionale verrebbe stipulato dal cliente con il professionista e non con la società, la quale quindi, essendo estranea al rapporto contrattuale, non sarebbe assoggettata alla relativa responsabilità.

Ne deriverebbe che la società – cui sarebbe precluso l'esercizio di attività professionale, riservata esclusivamente ai soci – non potrebbe essere considerata soggetto che offre prestazioni professionali e quindi una società il cui oggetto sociale consiste nello svolgimento dell'attività professionale ma solo una "società di mezzi" con funzioni analoghe a quelle di un consorzio tra professionisti.

Altro orientamento, che prende le mosse dal precedente, afferma che se, da un lato, l'oggetto sociale di una STP può consistere nello svolgimento di una determinata attività professionale e, dall'altro, si considera l'obbligo di esecuzione personale della prestazione professionale da parte dei soci professionisti, si deve per necessità concepire l'oggetto sociale della STP come un oggetto "mediato" o "virtuale", appartenente sì al programma economico della società ma destinato ad essere concretamente attuato soltanto dai suoi soci professionisti. Si sarebbe quindi di fronte ad una finzione, perché la società non svolge di fatto e non può svolgere direttamente un'attività professionale che invece è in realtà svolta dai soli soci professionisti e da ciascuno di essi in relazione all'incarico affidatogli. Ciò che la società effettivamente svolge è proprio l'attività di prestazione di servizi ai soci, che indubbiamente appartiene al suo oggetto sociale "diretto" e "reale" e tipicamente giustifica l'esercizio associato della professione, attività che come tale appartiene al c.d modello empirico preso a riferimento dalla disciplina legale.

La STP avrebbe quindi un oggetto sociale "misto" in cui l'attività reale e diretta non può consistere nell'attività professionale ma solo in attività diverse e ciò potrebbe spiegare la formula ambigua dell'art. 10 comma 4 lett. a), prevedendo sì l'esercizio in via esclusiva dell'attività professionale ma da parte dei soci, a significare che quella componente dell'oggetto sociale "virtuale" non le può essere direttamente riferita perché riferibile soltanto ai soci. Da queste considerazioni poi questo orientamento passa a sostenere - a mio avviso ideologicamente - la non esclusività dell'oggetto sociale, svuotando

anche i precedenti normativi della nuova norma in tema di STP (la società tra avvocati D.Lgs. 96/2001 art. 17 comma 1, nonché art. 2 comma 1 lett. c) L. 248/2006) che dispongono espressamente l'esclusività dell'oggetto sociale nel loro contenuto normativo, sulla base di una interpretazione orientata su pretesi principi comunitari in tema di concorrenza diretti ad assimilare l'attività professionale protetta con l'attività d'impresa.

Secondo altro orientamento interpretativo – che appare preferibile - l'attività professionale (o multiprofessionale) deve essere esclusiva. E' vero che la formula legislativa del coordinamento tra il comma 4 lett. a) e il comma 8 è infelice per cui non è chiaro se l'esclusività si riferisca ai soci o alla società, se cioè si voglia impedire ai soci di svolgere un'attività professionale individuale collaterale a quella svolta per la società ovvero si voglia imporre alla società stessa di avere come oggetto esclusivo l'esercizio dell'attività; ma ragioni storico-sistematiche (artt. 17 comma 1 D.Lgs. 96/2001; art. 2 comma 1 lett. c) L. 248/2006; art. 80 T.U.F.) inducono a preferire tale soluzione. Pertanto l'oggetto sociale è esclusivo e restringe il campo d'azione della società. Per l'esclusività oggi sembra testualmente l'art. 1 del "regolamento STP" (D.M. 8 febbraio 2013 n. 34 (in G.U. 6 aprile 2013 n. 81)) che testualmente definisce "società tra professionisti" o "società professionale" la società costituita secondo i modelli societari regolati dai Titoli V e VI del Libro V c.c. e alle condizioni previste dall'art. 10 commi 3 – 11 L. 183/2011 avente ad "oggetto l'esercizio di una o più attività professionali per le quali sia prevista l'iscrizione in appositi albi o elenchi regolamentati nel sistema ordinistico". A sostegno di tale orientamento ritengo occorra fare due premesse di ordine generale.

A) L' "oggetto sociale" è elemento fondamentale nell'organizzazione sociale corporativa. Se storicamente l'oggetto sociale nasceva in funzione della limitazione della capacità della società quale contrappeso della responsabilità limitata dei soci - considerando quindi *ultra vires*, esorbitanti la capacità dell'ente, gli atti estranei all'oggetto sociale – successivamente si è andato via via affermando, anche su impulso della normativa comunitaria, il concetto della capacità generale delle società di capitali, principio codificato dalla Riforma del diritto societario del 2003 nell'art. 2384 1° comma c.c., in base al quale il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale (...) con l'affermazione anche del principio della irrilevanza delle limitazioni ai poteri degli amministratori, anche se pubblicate, salva l'*exceptio doli*. L'oggetto sociale così cessava di essere rilevante in relazione al concetto di capacità della società di capitali, ultimando quel processo di adeguamento sollecitato dalla disciplina comunitaria che aveva portato, in un primo momento, all'inserimento dell'art. 2384 bis c.c. nel quale ancora si prevedeva una rilevanza dell'atto estraneo all'oggetto sociale ove il terzo fosse in mala fede.

Tuttavia la rilevanza dell'oggetto sociale oggi nelle società di capitali si è spostata dal campo della capacità a quello della fissazione dei parametri organizzativi dell'attività di impresa cui l'attività di gestione

¹ Il presente scritto riproduce la relazione tenuta al Convegno "Società tra professionisti ed esercizio associato dell'attività libero professionale" tenutosi a Bolzano il 19 aprile 2013, con il patrocinio della Scuola di Notariato del Comitato Triveneto.

* Componente Commissione Società Comitato Triveneto dei Notai / Componente Commissione Studi d'impresa Consiglio Nazionale del Notariato

degli amministratori deve attenersi; dunque dal piano dei poteri a quello della responsabilità degli amministratori quindi un ambito prettamente organizzativo in funzione del programma di investimento. Con delle modulazioni di rigidità o meno nelle competenze fra organo assembleare e gestorio in funzione del tipo prescelto: massima rigidità nella ripartizione delle competenze fra assemblea e amministratori nella s.p.a., maggior flessibilità – con il contrappeso della responsabilità solidale dei soci prevista dall'art. 2476 comma 7 c.c. – nella s.r.l..

L'oggetto sociale, quindi, assume una fondamentale rilevanza organizzativa che ha poi i suoi risvolti in tutta la vita della società: nella fase ordinaria, gli amministratori devono compiere le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale ex art. 2380 bis c.c. e saranno responsabili nei confronti dei soci, dei creditori e dei terzi ex art. 2393, 2394 e 2395 c.c. Il conseguimento dell'oggetto sociale o la sopravvenuta impossibilità di conseguirlo assumono rilevanza quale causa di scioglimento della società dovendo gli amministratori ex art. 2485 accertarla e attivare la procedura di liquidazione salvo che l'assemblea, all'uopo convocata senza indugio, non deliberi le opportune modifiche statutarie, modificando cioè l'oggetto sociale e così il programma di investimento.

Nelle società di persone, invece, questa evoluzione non vi è stata e pertanto ancora oggi l'art. 2298 c.c. commisura la rappresentanza della società agli atti che rientrano nell'oggetto sociale ed inoltre le limitazioni alla rappresentanza sono comunque opponibili ai terzi purché iscritte nel Registro Imprese ovvero se ne provi la conoscenza da parte dei terzi. Dunque, la disciplina dell'oggetto sociale che emerge nelle società di persone è ancora più stringente rispetto a quella delle società di capitali perché i suoi effetti sul piano della capacità della società si riverberano nei confronti dei terzi. Peraltro rilievo che pare prendere piede un orientamento giurisprudenziale - di cui si vedono già alcuni esempi (in tema di scioglimento) - volto a dare un'interpretazione della normativa sulle società personali adeguata e costituzionalmente orientata ad una parificazione alla disciplina delle società di capitali, quantomeno in funzione della tutela dei terzi.

B) Le professioni regolamentate ricevono una disciplina propria in funzione e per la presenza di interessi di natura pubblicistica che ne pervadono l'intera regolamentazione. In primo luogo con la prescrizione di un esame di Stato per l'abilitazione che ha rango costituzionale (art. 33 Cost.); poi con le disposizioni codicistiche (art. 2229-2238), in alcun modo toccate dai recenti interventi normativi, che disciplinano la prestazione d'opera intellettuale e l'esecuzione dell'opera, con le conseguenze significative di cui all'art. 2231 c.c. per il caso di prestazione di attività riservata da parte di non iscritto, che priva di azione per il pagamento della retribuzione, non la negligente prestazione professionale svolta da chi non ne aveva i requisiti, ma qualsiasi prestazione professionale (paradossalmente anche quella con risultati positivi per il cliente) svolta dal non iscritto, privando, dunque, il professionista abusivo anche della normale azione generale di arricchimento di cui all'art. 2041 c.c..

Normativa dunque che presuppone la personalità della prestazione professionale e quindi l'individualità del prestatore.

Con la nuova normativa in tema di STP si è inteso consentire – questa volta in termini positivi e non negativi come con la Legge Bersani 248/2006 – l'esercizio in forma societaria delle attività professionali regolamentate, contemperando il principio dell'esecuzione personale della prestazione da parte del professionista con la titolarità societaria del rapporto d'opera professionale, di cui sono chiari indici normativi il comma 4 lett. c) (ove si parla di incarico professionale conferito alla società, che oggi trova disciplina nel Regolamento STP agli artt. 3,4 e 5) e il comma 7 (per cui la società è soggetta ad iscrizione all'Ordine professionale e soggetta al relativo regime disciplinare, che trova disciplina nel Regolamento STP agli artt. 8, 9 e 10).

Naturalmente, questo contemperamento è in funzione della tutela degli interessi pubblicistici sottesi e protetti dalle normative di riferimento dei singoli ordinamenti professionali che oggi hanno trovato espressione anche nel D.P.R. 137/2012 di Riforma degli Ordinamenti Professionali. In quest'ottica l'art. 10 comma 3 può essere portato a

sostegno dell'esclusività dell'oggetto sociale, in quanto la costituzione di società è in funzione dell'esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico, sottolineando l'assonanza letterale fra “costituzione di società per l'esercizio di attività” e la formula normativa - ad es. dell'art. 2328 comma 2 n. 3 c.c. - “attività che costituisce l'oggetto sociale”.

Dunque è esclusivamente l'attività professionale protetta (o le attività professionali protette, nel caso di società pluriprofessionali) a costituire l'oggetto della società, e, come è stato rilevato, non è possibile trascendere nel campo delle iniziative imprenditoriali.

Altrimenti ove si ammettesse una STP con oggetto non esclusivo, che cumulasse l'attività professionale protetta con attività non protette, nel senso non specifiche e non riservate a quella specifica attività professionale ma comuni anche ad altre (penso in primo luogo all'attività di consulenza che genericamente è svolta da vari professionisti ma che non caratterizza la professione protetta specifica) ovvero attività imprenditoriali pure, avremmo paradossalmente una società formalmente STP – e quindi con denominazione sociale ex art. 10 comma 5 che deve contenere l'indicazione di società tra professionisti – per la quale il venir meno nei soci professionisti dei requisiti professionali non comporterebbe l'applicabilità della disciplina che abbiamo esaminato sopra in tema di oggetto sociale in relazione alle vicende organizzative della società dal suo normale funzionamento fino all'operare della causa di scioglimento per impossibilità dell'oggetto sociale. Un'ipotesi del genere sarebbe priva di sanzione da parte dell'ordinamento, consentendo il permanere di una società con denominazione ed oggetto sociale di STP ma priva di tutti i requisiti sostanziali richiesti, con evidente inganno dell'affidamento dei terzi che contrattano con la società e conseguente svalutazione dei principi pubblicistici tutelati dalle professioni protette e dalla normativa sulla STP, volta a contemperare con la veste societaria un tipo di attività “individuale” come abbiamo visto connotata di interessi di natura pubblicistica.

Un esempio: una STP costituita tra soli professionisti (dottori commercialisti) i quali successivamente alla costituzione della società perdono i requisiti di iscrizione al relativo albo. A parte la conseguente cancellazione anche della STP dall'albo nel quale è iscritta ai sensi dell'art. 10 comma 4 lett. b), se l'oggetto sociale della STP non fosse esclusivo e coincidente con l'attività professionale del dottore commercialista ma prevedesse anche attività di consulenza legale – non connessa all'attività giurisdizionale, problema sul quale poi ritornerò – e attività immobiliare, la cancellazione dall'albo professionale dei soci (o dell'unico socio in caso di STP unipersonale) e della società stessa non determinerebbe, invece, alcuna conseguenza sulla organizzazione sociale in quanto non si concreterebbe la causa di scioglimento di cui all'art. 2484 n. 2 (sopravvenuta impossibilità di conseguire l'oggetto sociale), ben potendo la società continuare a esercitare le altre attività dedotte nell'oggetto. Né si potrebbe produrre la speciale causa di scioglimento della STP di cui all'art. 10 comma 4 lett. b), prevista a ben vedere per il solo caso del venir meno del requisito del rapporto di 2/3 della partecipazione e nelle deliberazioni fra soci professionisti e soci di capitale, salvo che la società non abbia provveduto a ristabilire la prevalenza dei soci professionisti nel termine perentorio di sei mesi, causa quindi applicabile alla sola ipotesi di STP con soci di capitale e non tra soli soci professionisti.

Va inoltre ricordato che alle professioni protette non si applica lo statuto dell'imprenditore, in forza della lettura congiunta dei due commi dell'art. 2238 c.c. mentre altrettanto non può dirsi per le professioni non protette, per le quali, invece, lo svolgimento dell'attività in forma societaria comporta l'assoggettabilità a tale statuto. Ciò implica una serie di conseguenze anche riguardo al tema della multiprofessionalità ed al socio partecipante per “prestazioni tecniche”.

Se la norma stabilisce il carattere della esclusività come riferito all'attività o alle attività professionali da indicarsi nell'oggetto sociale, ne deriva che, da un lato, nell'oggetto della società non potranno essere dedotte anche attività professionali “non protette”, perché si avrebbe una commistione con attività che assumerebbero natura imprenditoriale in violazione del principio della esclusività.

E, sempre sotto tale profilo, la prestazione tecnica con la quale il socio non professionista verrebbe a partecipare alla società non potrebbe parimenti esser dedotta nell'oggetto sociale, dato che anche a considerarla quale attività intellettuale (ma non protetta) si avrebbe la medesima commistione.

Di qui, pertanto, discende che la "prestazione tecnica" ha al più una funzione meramente strumentale rispetto all'attività (professionale) della società, ma non ne può costituire l'oggetto, neppure su un piano secondario, pena, altrimenti, la creazione di un modello misto imprenditoriale – professionale in contrasto con l'esclusività sancita dai commi 3 e 4 ed oggi confermata dal Regolamento STP.

In tale prospettiva, deve anche considerarsi come si vada a collocare, nell'ambito delle possibili attività costituenti l'oggetto sociale di una STP, l'attività di consulenza.

In primo luogo, come esplicitato nella Relazione al Regolamento STP la normativa e il conseguente Regolamento non trovano applicazione per la professione forense, stante la nuova legge professionale L. 31 dicembre 2012 n. 247 che all'art. 5 prevede delega al Governo per la disciplina dell'esercizio della medesima professione in forma societaria. Tale nuova disciplina, inoltre, all'art. 2 comma 6 prevede una riserva agli avvocati della attività professionale di "consulenza legale e di assistenza legale stragiudiziale ove connessa all'attività giurisdizionale" e comunque salvi i casi in cui ricorrono competenze espressamente individuate relative a specifici settori del diritto previste dalla legge per gli esercenti altre professioni regolamentate.

Tale disciplina non sembra aver reso l'attività di consulenza nel campo legale esclusiva alla professione di avvocato, in quanto i distinguo sopra precisati e la connessione con l'attività giurisdizionale di fatto – come già da taluno osservato – non hanno modificato sostanzialmente l'impianto precedente, essendo l'attività giurisdizionale e quindi le attività strumentali ad essa riservate alla professione di avvocato.

L'attività di consulenza – con le precisazioni testè fatte per quanto riguarda quella legale – deve intendersi libera e come tale non inquadrabile in una prestazione professionale tipica.

Laddove, quindi, la consulenza sia resa indipendentemente da una prestazione professionale tipica si tratta di attività non riservata, non esclusiva delle professioni protette, e perciò suscettibile di esser considerata alla stregua di una prestazione tecnica che, se resa fuori dall'incarico professionale tipico, ovvero se dedotta nell'oggetto sociale in via autonoma, si presta ai medesimi rilievi sulla possibile natura commerciale (e non professionale) dell'attività costituente l'oggetto sociale. In altre parole, la STP non può avere quale attività ricompresa nell'oggetto sociale principale l'attività di consulenza, che invece potrà essere resa nei limiti della strumentalità rispetto all'attività professionale tipica, sconfinandosi altrimenti nel campo dell'impresa commerciale, sottratta alle regole dell'art. 10. Comunque ove si ritenesse il contrario, e cioè che la consulenza legale sia riservata agli avvocati, a maggior ragione non potrebbe essere ricompresa in quanto la sua ammissibilità per altre professioni varrebbe solo in quanto strumentale alla prestazione professionale tipica.

Ulteriore problema da affrontare è se l'oggetto sociale multiprofessionale possa essere potenzialmente aperto a più attività professionali protette anche se in concreto non siano presenti soci professionisti aventi l'abilitazione professionale per tutte le attività dedotte nell'oggetto sociale. Dai precedenti storici e dall'orientamento dottrinale che, anche dal testo del comma 6 (che preclude la partecipazione dei soci a più società tra professionisti), deduce che l'esclusività attiene all'oggetto sociale, nonché dalle disposizioni normative che presuppongono l'iscrizione della società professionale presso gli albi od Ordini (comma 4 lett. b, comma 7 e artt. 8, 9 e 10 Regolamento STP) relativi all'attività professionale esercitata in forma societaria, sembra potersi dedurre un collegamento necessario tra qualifica del socio professionista ed attività professionale dedotta nell'oggetto della società costituita per l'esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico, così come testualmente

prevede il comma 3 dell'art. 10.

La tesi contraria, basata sul fatto che comunque la società non potrebbe ottenere l'iscrizione nel relativo albo professionale finché non vi fosse un socio professionista abilitato ad esercitare quella determinata professione contemplata nell'oggetto sociale, non considera l'eccezionalità di tale disciplina. La nuova normativa infatti consente l'esercizio in forma societaria di un'attività necessariamente individuale (il legislatore si preoccupa che l'esecuzione dell'incarico professionale conferito alla società sia eseguito solo dai soci in possesso dei requisiti: comma 4 lett. c), l'abilitazione alla quale è sottoposta a controlli di natura pubblicistica, con conseguenze che derogano ai normali principi privatistici (basti pensare alla previsione di cui all'art. 2231 c.c.).

L'esclusività dell'oggetto sociale – nel senso sopra delineato – deve intendersi quindi in concreto limitata all'effettiva attività svolta; e poiché l'attività della società tra professionisti è quella professionale essa, in caso di società tra professionisti multidisciplinare, non può che essere determinata dalla effettiva qualifica dei soci professionisti attuali. Sempre sul punto della società multidisciplinare segnalo che il Regolamento STP all'art. 8 comma 2 prevede che *"la società multidisciplinare è iscritta presso l'albo o registro dell'Ordine o collegio professionale relativo all'attività individuata come prevalente nello statuto o nell'atto costitutivo"*. E' disposizione che lascia assai perplessi sia per il concetto di "prevalenza" che richiama più i "codici attività" ai fini IVA e non un concetto giuridico statutario che abbiamo visto operare sul piano organizzativo della società con le importanti conseguenze per la vita della società, sia per la definizione anticipata di un criterio di "prevalenza" in sede di atto costitutivo che potrebbe non corrispondere poi all'attività in concreto svolta, sia per il ben più grave fatto dell'esercizio di attività professionale non prevalente per la quale la società non è iscritta al relativo ordine, con evidente sviamento dagli interessi pubblicistici tutelati dalle professioni protette. Mi pare che questo aspetto sia contrario alla stessa normativa che presuppone all'art. 10 comma 7 che i professionisti soci siano tenuti all'osservanza del codice deontologico del proprio Ordine così come la società è soggetta al regime disciplinare dell'Ordine al quale risulta iscritta senza far riferimento a un criterio di "prevalenza" per il caso previsto dal comma 8 dell'esercizio di più attività professionali. Del resto apparirebbe bizzarro che una STP multiprofessionale per l'esercizio di attività di architetto e di dottore commercialista per la quale si dichiara la prevalenza della prima attività e quindi con obbligo di iscrizione solo per la medesima possa poi svolgere attività di dottore commercialista, tramite il socio iscritto al relativo albo, ma non soggetta come società al regime disciplinare dell'Ordine dei dottori commercialisti ed al relativo codice deontologico, a prescindere dal concetto astratto di "prevalenza" anticipata e quindi auto dichiarata senza verifiche o criteri concreti di adeguamento. Molto più semplice appare la soluzione della multi-iscrizione agli Ordini professionali interessati della società multi-professionale, comunque non preclusa dal Regolamento STP per il caso in cui non venga dichiarata alcuna prevalenza nello statuto - come espressamente riconosciuto nella Relazione al Regolamento - e addirittura consigliabile al fine di evitare abusi circa la presunta iniziale non prevalenza di una attività professionale dedotta nell'oggetto sociale.

Infine la questione delle attività strumentali all'oggetto sociale. L'art. 10 della L. 183/2011 non tratta di tale possibilità. Direi che sarà applicabile – quasi come termine paradigmatico di raffronto, in quanto normativa settoriale di un tipo STP – il disposto dell'art. 17 comma 2 del D.Lgs. 96/2001 per il quale *"la società può rendersi acquirente di beni e diritti strumentali all'esercizio della professione e compiere qualsiasi attività diretta a tale scopo"*.

E' da ritenere che tra tali attività sia ricompresa anche l'assunzione di obbligazioni strumentali all'attività professionale, come si desume anche dall'art. 26 comma 3 del citato D.Lgs. 96/2001 il quale prevede uno specifico regime di responsabilità per le obbligazioni sociali non derivanti da attività professionali, anche questa direi espressione di un principio generale applicabile a tutte le STP.

La nuova società tra professionisti

Sommario

Marco Cian - Le "nuove"
società tra professionisti *pagina 2*

Marco Silva - L'oggetto sociale
della società tra professionisti *pagina 13*